

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|---|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) | <i>Pag.</i> | 3 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 80 |
| FINANZE (VI) | » | 99 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 106 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 125 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 3 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 3 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 2.06, 5.15, 5.07, 12.029, 13.022, 17.09, 19.012, 25.5, 26.29 e 36.20 dei Relatori, 36.012 del Governo, 36.013, 38.39, 39.014, 41.010 e 47.9 dei Relatori, 49.044 del Governo, 49.045 e 49.046 dei Relatori</i>) | 19 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 6.014, 7.016, 10.34, 16.061, 17.8, 18.24, 26.026, 28.06, 32.013, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 e 49.7 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>) | 33 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 64 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative riformulate nel corso della seduta, non poste in votazione</i>) | 79 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.40.

SEDE REFERENTE

Lunedì 10 giugno 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. — Interviene la Viceministra per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che la deputata Cavandoli ritira l'emendamento a propria firma 1.1; il deputato Benvenuto ritira l'emendamento a propria firma 8.11; il deputato Liuni ritira gli articoli aggiuntivi a propria firma 1.06 e 1.07; il deputato Pagano ritira l'emendamento a propria firma 5.4; la deputata Comaroli ritira gli emendamenti a propria firma 1.9 e 14.14; il deputato Gusmeroli ritira le proposte emendative a propria firma 8.011, 10.11, 11.02, 13.04, 18.015 e 23.02; il deputato Panizzut ritira gli articoli aggiuntivi a propria firma 16.037 e 16.055; la deputata Bartolozzi ritira la propria firma dalle proposte emendative 15.01, 15.04, 15.05, 15.02, 15.03, 15.07, 15.08, 33.01, 33.02 e 33.03, 33.05, 33.06 e 33.07; la deputata Gelmini sottoscrive gli emendamenti 36.17, 36.16, 13.01, 13.03,

26.18 e 29.10; la deputata Faro ritira la proposta emendativa a sua prima firma 11.03; i deputati Faro e Trano ritirano le proprie firme dall'articolo aggiuntivo Donno 6.09; il deputato Donno ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.011; l'articolo aggiuntivo Carabetta 13.07 è stato ritirato dai presentatori; la deputata Bartolozzi ritira la propria firma dalle proposte emendative 0.38.030.1, 0.38.030.2, 0.38.030.3, 0.38.030.4, 0.38.030.5, 0.38.030.6, 0.38.030.7.

Avverte che sono state presentate le proposte emendative 36.012 e 49.044 del Governo (*vedi allegato 1*), già inviate ai componenti delle Commissioni per le vie brevi nel pomeriggio del 7 giugno scorso. Il termine per la presentazione di subemendamenti alle predette proposte emendative del Governo è fissato alle 9 della giornata di domani.

Comunica inoltre che sono state altresì presentate le proposte emendative 2.06, 5.15, 5.07, 12.029, 13.022, 17.09, 19.012, 25.5, 26.29, 36.20, 36.013, 38.39, 41.010, 47.9, 49.045 e 49.046 dei relatori, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*). Anche per tali proposte emendative, per le quali la Presidenza si riserva di valutare l'ammissibilità, il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 9 della giornata di domani.

Comunica altresì che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative 6.014, 7.016, 10.34, 16.061, 17.8, 18.24, 26.026, 28.06, 32.013, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 e 49.7 dei relatori, che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*). Avverte, al riguardo, che alcuni subemendamenti presentati alle proposte emendative 7.016, 10.34, 33.51 e 49.7 dei relatori devono considerarsi non ammissibili in quanto non intervengono su tali proposte emendative, costituendo invece nuovi emendamenti al testo del provvedimento. In particolare, si tratta dei seguenti subemendamenti:

Baldelli 0.7.016.1, che prevede una disciplina speciale per il rilascio del certificato unico di regolarità contributiva (DURC) alle PMI creditrici di pubbliche amministrazioni, qualora il credito sia

scaduto in data anteriore al sorgere dell'obbligo contributivo e sia di importo superiore all'onere da esso derivante;

Moretto 0.10.34.5, limitatamente al capoverso 3-*bis*, lettera *b*), che riproduce testualmente il capoverso 3.1 del comma 1 dell'articolo 10, e al capoverso 3-*ter*, lettera *e*), che riproduce testualmente il capoverso 1-*octies* del comma 2 dell'articolo 10;

Bazoli 0.10.34.6, che modifica il capoverso 3.1 del comma 1 e il capoverso 1-*octies* del comma 2 dell'articolo 10, prevedendo una maggiorazione del 10 per cento del credito d'imposta spettante all'impresa che ha concesso lo sconto;

Fragomeli 0.10.34.10, che aggiunge una nuova disposizione, volta a disapplicare la ritenuta d'acconto al fornitore che applica lo sconto;

Fragomeli 0.10.34.11, che istituisce un Fondo per garantire il ristoro per le anticipazioni di liquidità effettuate dal fornitore;

Boschi 0.10.34.12, che estende le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili alle spese sostenute a decorrere dal 2020;

Del Barba 0.26.026.6, ad eccezione della parte consequenziale volta a sopprimere il comma 3, e Marattin 0.26.026.15, che riproducono sostanzialmente la disciplina attualmente vigente in materia di contratti di solidarietà espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che l'emendamento 26.026 dei relatori intende abrogare. In particolare: il comma 01 del subemendamento 0.26.026.6 (analogo al comma 10-*bis* del subemendamento 0.26.026.15) prevede, in caso di stipulazione di un contratto di solidarietà espansivo, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato un contributo a carico dell'INPS per ogni mensilità di retribuzione, pari per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il contri-

buto è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento; il comma 02 del subemendamento 0.26.026.6 (analogo al comma 10-ter del 0.26.026.15) riconosce una specifica agevolazione per i datori di lavoro che assumano lavoratori tra i 15 e i 29 anni, durante i primi tre anni del contratto e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore. In questi casi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti; il comma 03 del subemendamento 0.26.026.6 (analogo al comma 10-quater del subemendamento 0.26.026.15) dispone che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa dai lavoratori interessati dalla suddetta riduzione dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS; il comma 04 del subemendamento 0.26.026.6 (analogo al comma 10-quinquies del subemendamento 0.26.026.15) dispone che non si applichino le disposizioni di cui sopra ridotto il personale o effettuato sospensioni in regime di CIGS nei dodici mesi precedenti all'assunzione; il comma 05 del subemendamento 0.26.026.6 prevede che, a determinate condizioni, i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva; il comma 06 del subemendamento 0.26.026.6 (analogo al comma 10-sexies del subemendamento 0.26.026.15) prevede che le assunzioni di cui ai commi precedenti non devono comportare una riduzione percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile; il comma 07 del subemendamento 0.26.026.6 riconosce, a determinate condizioni, ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i suddetti contratti collettivi che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di

vecchiaia, il suddetto trattamento di pensione; i successivi commi da 08 a 010 del subemendamento 0.26.026.6 riguardano l'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestatato lavoro a tempo parziale, il deposito dei contratti collettivi di cui sopra e l'esclusione dei lavoratori assunti sulla base delle precedenti disposizioni dal computo dei limiti numerici normativamente previsti (ai fini dell'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio);

Pastorino 0.33.51.1, 0.33.51.9, 0.33.51.10, 0.33.51.11 e 0.33.51.12, Melilli 0.33.51.13, 0.33.51.14 e 0.33.51.15, Paolo Russo 0.33.51.19, Pella 0.33.51.21, limitatamente alla lettera a), e Baratto 0.33.51.22, in quanto non incidono strettamente sull'oggetto dell'emendamento 33.51, che si limita a modificare le modalità di calcolo del valore soglia entro il quale le regioni (comma 1 dell'articolo 33) e i comuni (comma 2 dell'articolo 33) possono procedere ad assunzioni;

Moretto 0.49.7.1, che estende il credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali alle spese di partecipazione alle missioni economiche all'estero organizzate con le associazioni industriali del settore delle costruzioni;

Marattin 0.49.7.2, che amplia la misura, l'importo massimo e la durata del credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali.

Luigi MARATTIN (PD) chiede di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte emendative dei relatori alle ore 10 di domani mattina.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte emendative dei relatori e alle proposte emendative 36.012 e 49.044 del Governo è fissato alle ore 10 di domani mattina.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Iovino 1.8 e formula un invito al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, sull'emendamento Marattin 1.19, sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 1.02, Gadda 1.04 e Ciaburro 1.010 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Lucaselli 1.01, Cenni 1.03 e Caretta 1.011.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Iovino 1.8 è da intendersi accantonato.

Luigi MARATTIN (PD) chiede ai relatori e al Governo per quale ragione hanno formulato un invito al ritiro sull'emendamento a sua prima firma 1.19, volto a fornire uno strumento di sostegno alle imprese. In un primo momento, infatti, esso era stato accantonato al fine di svolgere una ulteriore riflessione.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che il Governo ritiene di non modificare l'attuale formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge. In particolare, ritiene problematico attingere risorse dal fondo cui fa riferimento l'emendamento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD) fa notare che dalla risposta della Viceministra Castelli, che parla di risorse insufficienti, si desume l'inadeguatezza del Governo nell'affrontare la questione del rilancio degli investimenti nel Paese. Ritiene insensato non investire risorse in tale settore, a fronte dell'attuale calo della produzione industriale e della crisi economica che colpisce alcuni settori come quello automobilistico. Auspica dunque un supple-

mento di riflessione sull'emendamento Marattin 1.19.

Silvia FREGOLENT (PD) ritiene che il Governo debba chiarire se davvero abbia la volontà di rilanciare la produzione industriale, tema che, a suo avviso, rappresenta la vera emergenza del Paese, o se intenda invece privilegiare politiche assistenzialistiche. Auspica dunque un ripensamento sull'emendamento Marattin 1.19 affinché si rilanci il processo di crescita economica, come auspicato dalla stessa Confindustria e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) fa notare che la misura di superammortamento prevista dal provvedimento in esame è pari, in termini percentuali, a quella già stabilita dal precedente Governo di centro-sinistra, non registrandosi dunque alcuna differenza tra l'anno in corso e il 2018.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) osserva che la questione non riguarda solamente le differenze in termini di percentuale tra le diverse misure di agevolazione fiscali introdotte negli anni quanto piuttosto la necessità di avviare una programmazione seria di interventi, al fine di rilanciare gli investimenti privati. Si tratta, dunque, di dare maggiori certezze anche per quanto riguarda l'arco temporale di vigenza delle misure, considerata la crisi economica in atto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Marattin 1.19, gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 1.02, Gadda 1.04 e Ciaburro 1.010, nonché gli identici articoli aggiuntivi Lucaselli 1.01, Cenni 1.03 e Caretta 1.011.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte riferite all'articolo 2, propone l'accantonamento degli emendamenti Comaroli 2.6 e Marattin 2.5, esprimendo parere favorevole sull'e-

mendamento Lucaselli 2.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Comaroli 2.6 e Marattin 2.5 s'intendono accantonati.

Ylenja LUCASELLI (FdI) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 2.4 proposta dai relatori.

Le Commissioni approva l'emendamento Lucaselli 2.4, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 3, giacché alcune proposte emendative riferite all'articolo 13, in particolare gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 13.017 e Gusmeroli 13.019, sui quali il parere dei relatori e del Governo è favorevole, recano una parte di risorse di copertura in termini di maggiori entrate funzionali all'approvazione di alcune proposte emendative all'articolo 3, di cui si riserva di presentare una proposta di riformulazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 3 s'intendono accantonate.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.07 e Gusmeroli 4.013, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.08 e Gusmeroli 4.014. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.09 e Gusmeroli 4.015, nonché degli identici ar-

ticoli aggiuntivi Ruocco 4.010 e Gusmeroli 4.016. Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.011 e Gusmeroli 4.017, sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.012 e Gusmeroli 4.018, sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.019 e Gusmeroli 4.022, sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 4.023, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.021 e Gusmeroli 4.024.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.07 e Gusmeroli 4.013 e gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.08 e Gusmeroli 4.014 (*vedi allegato 3*).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.09 e Gusmeroli 4.015, nonché gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.010 e Gusmeroli 4.016 s'intendono accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.011 e Gusmeroli 4.017 (*vedi allegato 3*), gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.012 e Gusmeroli 4.018 (*vedi allegato 3*), gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.019 e Gusmeroli 4.022 (*vedi allegato 3*), l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 4.023 (*vedi allegato 3*), nonché gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.021 e Gusmeroli 4.024 (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 5, in quanto su tale articolo sono state presentate proposte emendative dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le proposte relative all'articolo 5 s'intendono accantonate.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 6.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Calabria 6.010, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 6.06 e Gusmeroli 6.07, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Donno 6.09 e Meloni 6.013.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luca PASTORINO (LeU), intervenendo sull'emendamento Comaroli 6.1, si chiede se a seguito della riformulazione proposta dai relatori, sussistano o meno ancora problemi di copertura finanziaria.

La Viceministra Laura CASTELLI evidenzia che la nuova formulazione dell'emendamento Comaroli 6.1 non necessita di copertura finanziaria.

Carla RUOCCO, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Comaroli accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Comaroli 6.1, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Maria Elena BOSCHI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Calabria 6.010, fa notare che esso mira a prevedere agevolazioni fiscali in favore delle famiglie, in relazione all'acquisto di prodotti per la cura neonatale. Si chiede se il Governo in carica, come preannunciato da uno dei gruppi parlamentari di maggioranza, abbia davvero intenzione di destinare alle famiglie le risorse residue che erano state

originariamente stanziare per il reddito di cittadinanza.

Andrea MANDELLI (FI), nel rilevare come la denatalità costituisca ormai una problematica assai rilevante nel nostro Paese, osserva che l'articolo aggiuntivo Calabria 6.010 reca misure incentivanti che vanno esattamente nella direzione di un sostegno concreto a favore delle giovani famiglie nonché, sia pure più indirettamente, della ripresa dei consumi interni. Invita pertanto i relatori e il rappresentante del Governo a voler riconsiderare l'invito al ritiro espresso, eventualmente sottoponendo ai presentatori una proposta di riformulazione di tale proposta emendativa.

Silvia FREGOLENT (PD) esprime stupore per il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Calabria 6.010, giacché sin dal suo insediamento l'attuale Governo ha preannunciato l'istituzione di un apposito Ministero della famiglia salvo poi contrapporsi, in ciascun provvedimento legislativo esaminato nella corrente legislatura, a qualsiasi proposta emendativa andasse nella direzione di un aiuto concreto alle famiglie, rinviando sempre ogni decisione al riguardo ad un successivo provvedimento *ad hoc* che tuttavia il Governo stesso non ha mai presentato. Non comprende peraltro per quali motivazioni i relatori e il rappresentante del Governo abbiano espresso un parere favorevole su altre proposte emendative riferite al decreto-legge in esame che, viceversa, appaiono suscettibili di determinare oneri assai rilevanti a carico della finanza pubblica.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) esprime rammarico per il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Calabria 6.010, che testimonia l'assoluta mancanza di volontà, da parte della attuale maggioranza parlamentare, in merito all'adozione di misure concrete di sostegno alle famiglie, nella fattispecie nella forma di un'aliquota IVA ridotta su un insieme di prodotti ad esse destinati. Rileva invece

che il gruppo di Forza Italia, appositamente consultato dalle forze di maggioranza, ha già informalmente preannunciato la propria disponibilità rispetto ad una eventuale pronuncia di ammissibilità sull'articolo aggiuntivo 41.010, presentato nella seduta di oggi dai relatori e recante benefici previdenziali alle persone che hanno contratto malattie professionali a seguito dell'esposizione all'amianto. Nello stigmatizzare l'atteggiamento di totale chiusura del Governo e della sua maggioranza parlamentare nei confronti delle finalità perseguite dall'articolo aggiuntivo Calabria 6.010, rileva come l'eventuale suo mancato accoglimento rappresenterebbe un'occasione persa rispetto all'esigenza di inserire nel provvedimento in esame, espressamente dedicato alla crescita e alla soluzione di specifiche situazioni di crisi, misure finalizzate a risolvere i problemi reali delle famiglie italiane.

Luca PASTORINO (LeU) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Calabria 6.010, di cui condivide le finalità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Calabria 6.010 e approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 6.06 e Gusmeroli 6.07 (vedi allegato 3).

Gianluca BENAMATI (PD) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Donno 6.09, sottolinea quale dato interessante il fatto che lo stesso sia stato presentato dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, tanto più se considerato in relazione al recente intervento sulla legge Fornero, meglio noto come «Quota 100», fortemente voluto dalla Lega Nord, che a fronte di un costo notevole per lo Stato, pari a complessivi circa 30 miliardi di euro, ha in sostanza favorito solo talune specifiche categorie di lavoratori, in particolare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di genere maschile, trascurando viceversa del tutto la platea dei soggetti più giovani. Rileva pertanto come il pregio della proposta emendativa in esame sia proprio quello di rivolgersi a questi ultimi, in particolare

prevedendo in via sperimentale, per i lavoratori che avviano una nuova attività e che non hanno ancora superato il trentesimo anno di età, l'esenzione dal versamento dei contributi per tre anni. Evidenzia, inoltre, come detta misura sia esclusivamente volta al computo dei contributi figurativi ai fini dell'anticipo temporale del trattamento pensionistico, senza in alcun modo incidere sul *quantum* dello stesso. Invita quindi i relatori ed il rappresentante del Governo a voler meglio esplicitare le ragioni sottese al parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Donno 6.09.

Silvia FREGOLENT (PD), associandosi alle valutazioni testé svolte dal collega Benamati, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Donno 6.09, auspicando che altrettanto possano fare i componenti del suo gruppo presso le Commissioni V e VI, la cui finalità è quella di sostenere i giovani che avviano una nuova attività di impresa o di libera professione, tanto più in considerazione del fatto che proprio costoro dovranno maggiormente sostenere nel prossimo futuro i costi del sistema pensionistico italiano, ivi inclusi quelli derivanti dalle misure meglio note come «Quota 100». Ritiene, infine, che la proposta emendativa in discussione, di assoluto buon senso, potrebbe utilmente contribuire anche all'emersione del lavoro nero.

Massimo UNGARO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Donno 6.09, che reca misure di aiuto concreto ai giovani che avviano una nuova attività lavorativa, prevedendo una specifica esenzione dal versamento dei contributi per tre anni, la quale assume rilievo solo ai fini della tempistica nell'accesso al trattamento pensionistico senza comportare alcun diritto di accredito dello stesso.

Ritiene infatti che un simile intervento, i cui costi finanziari appaiono peraltro assai contenuti, si rivelerebbe di particolare utilità nell'attuale quadro di elevata disoccupazione giovanile, anche alla luce della mancata staffetta generazionale innescata dalla riforma del sistema pensionistico meglio nota come «Quota 100».

Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel condividere gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea la particolare rilevanza, per i giovani lavoratori, delle misure previste dall'articolo aggiuntivo Donno 6.09, tanto più in considerazione del fatto che, stante il carattere generale del nostro sistema pensionistico, a sostenere i costi maggiori delle pensioni in essere e di quelle future saranno proprio costoro. Fa presente che la proposta emendativa si rivolge principalmente a lavoratori autonomi e liberi professionisti consentendone l'accesso anticipato ad un trattamento pensionistico comunque integralmente calcolato con il metodo contribuito, senza in alcun modo incidere sul *quantum* della prestazione erogata.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Donno 6.09, di cui condivide appieno le finalità, dal momento che esso pone al centro dell'attenzione la questione dei giovani di oggi e degli anziani di domani. Osserva, infatti, che con l'attuale sistema integralmente basato sul metodo contributivo i futuri pensionati godranno di assegni decisamente più ridotti in un quadro di *welfare* sociale peraltro sempre più profondamente messo in discussione. A suo avviso, gli interventi di carattere pensionistico meglio noti come « Quota 100 » presentano, viceversa, costi finanziari assai elevati e penalizzano fortemente le nuove generazioni, le quali peraltro non potranno beneficiare più di tanto delle diverse forme di previdenza complementare e integrativa, che nel nostro Paese non hanno trovato ancora adeguata attuazione.

Luigi MARATTIN (PD), associandosi ai colleghi del gruppo del Partito Democratico che hanno in precedenza messo in evidenza la particolare utilità delle misure contenute nell'articolo aggiuntivo Donno 6.09, ringrazia il MoVimento 5 Stelle per averlo presentato, nelle figure, tra l'altro, dei capigruppo presso le Commissioni V e VI, e preannuncia il voto convintamente favorevole del suo gruppo, giacché la bontà delle misure ivi previste deve pre-

scindere, a suo giudizio, dalle singole appartenenze politiche.

Luca PASTORINO (LeU) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Donno 6.09.

Leonardo DONNO (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.09.

Luigi MARATTIN (PD) invita il deputato Donno a voler esplicitare le ragioni che lo inducono a tale scelta.

Carla RUOCCO, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Donno 6.09, essendo stato sottoscritto anche da diversi deputati appartenenti ad altri gruppi, non può essere ritirato dal presentatore, qualora essi insistano per la sua votazione.

Marialuisa FARO e (M5S) Raffaele TRANO (M5S) ritirano la propria firma dall'articolo aggiuntivo 6.09.

Maria Elena BOSCHI (PD) si dichiara stupita del fatto che, nonostante l'articolo aggiuntivo 6.09 sia stato presentato deputati del MoVimento 5 Stelle facenti parte delle Commissioni Bilancio e Finanze, né i relatori né la rappresentante del Governo sono intervenuti per spiegare il motivo per cui hanno formulato un invito al ritiro. In proposito, rileva una contraddizione nelle politiche del Governo, che, da una parte, trova risorse per misure come « Quota 100 » e il riscatto degli anni universitari, ma, dall'altra, boccia una misura come quella proposta dall'articolo aggiuntivo 6.09, che a suo avviso non ha un impatto dal punto di vista finanziario. Chiede, quindi, al Governo e ai relatori di specificare le ragioni per cui sulla proposta emendativa in esame si è formulato un invito al ritiro e se tra queste ragioni vi sia la contrarietà da parte della Lega.

La Viceministra Laura CASTELLI, assicurando che quello dei contributi figurativi temporali a favore dei giovani lavoratori autonomi è un tema che il Governo ritiene importante, fa presente che l'articolo aggiuntivo in esame non prevede

alcuna copertura finanziaria. Evidenzia, inoltre, che si tratterebbe di una sperimentazione, che potrebbe contribuire a creare confusione in ambito contributivo.

In proposito, rileva come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia segnalato di voler affrontare questo tema in un contesto maggiormente adeguato, quale potrebbe essere la prossima legge di bilancio. Nell'assicurare che sul tema non ci sono divisioni all'interno del Governo, invita tutti i sottoscrittori a ritirare l'articolo aggiuntivo 6.09 e a presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Gianluca BENAMATI (PD) solleva dubbi rispetto al fatto che sull'articolo aggiuntivo in esame, segnalato da oltre una settimana dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, il Governo non abbia svolto i dovuti approfondimenti, anche perché trattandosi di lavoratori che accederanno alla pensione solo tramite il sistema contributivo, l'analisi dei costi della misura non sembrerebbe essere particolarmente gravosa. Segnala, inoltre, che si tratta di un tema molto caro al MoVimento 5 Stelle fin dalla scorsa legislatura. Evidenziando che le parole della rappresentante del Governo non chiariscono il motivo per cui è stato formulato un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo 6.09, sottolinea che il Governo continua a rimandare il tema del futuro dei giovani nel mondo del lavoro.

Massimo UNGARO (PD) chiede alla rappresentante del Governo di specificare quali oneri sarebbero prodotti a carico della finanza pubblica nel caso in cui venisse approvato l'articolo aggiuntivo 6.09. Supponendo che si tratti di oneri concernenti l'anticipo del pensionamento, ritiene che essi sarebbero trascurabili rispetto a quelli recati da « Quota 100 ». In proposito, condividendo l'intervento del collega Benamati, sottolinea il perdurare di una mancanza di attenzione nei confronti dei giovani da parte del Governo.

Roberto GIACHETTI (PD) chiede alla presidenza conferma del fatto che la prima firmataria dell'articolo aggiuntivo 6.09 è l'onorevole Fregolent.

Carla RUOCCO, *presidente*, conferma che la prima firmataria dell'articolo aggiuntivo 6.09 è l'onorevole Fregolent e avverte che tale proposta emendativa è stata sottoscritta da tutti i deputati del Partito Democratico componenti delle Commissioni V e VI.

Luigi MARATTIN (PD) chiede che la rappresentante del Governo chiarisca quali effetti finanziari potrebbero derivare dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fregolent 6.09.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilevato che la proposta emendativa in esame avrebbe effetti finanziari negativi rispetto alla contribuzione in quanto genererebbe minori entrate contributive. Precisa, altresì, che trattandosi di un emendamento parlamentare non è stata predisposta una vera e propria relazione tecnica. Ribadisce, quindi, l'intenzione del Governo di affrontare il problema in questione in maniera più organica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Fregolent 6.09 e Meloni 6.013.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospì 7.3, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi MARATTIN (PD) chiede una sospensione dei lavori delle Commissioni per permettere ai gruppi di approfondire la riformulazione proposta dai relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.10, è ripresa alle 18.25.

Luigi MARATTIN (PD) osserva che la riformulazione proposta dai relatori, allargando la portata della norma ed estendendo la platea dei beneficiari della riduzione di un'imposta, necessita di una copertura finanziaria. Pertanto, chiede ai relatori e alla rappresentante del Governo di fornire spiegazioni in merito.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Marattin, fa presente che il Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha segnalato che la disposizione non produce effetti finanziari.

Luigi MARATTIN (PD) reputa che la risposta del Governo, mancando di argomentazioni, sia inaccettabile. Ritiene, infatti, che una norma che riduce un'imposta per una platea più ampia di soggetti comporti necessariamente effetti finanziari.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede di accantonare gli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospi 7.3, riservandosi di fornire in termini più analitici i chiarimenti chiesti sulla mancanza di effetti finanziari.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, concorda sull'opportunità di accantonare gli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospi 7.3.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospi 7.3 sono da intendersi accantonati. Prende quindi atto che l'emendamento Ilaria Fontana 7.2 viene ritirato dai presentatori.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, riprendendo l'espressione del parere sulle proposte emen-

dativo all'articolo 7, invita al ritiro dell'emendamento Cavandoli 7.10, in quanto il suo contenuto è assorbito dalla proposta di riformulazione degli emendamenti Cavandoli 7.9 e Rospi 7.3. Parimenti invita al ritiro dell'emendamento Marattin 7.20, in quanto il suo contenuto è assorbito dall'emendamento Parolo 7.15, sul quale il parere è favorevole. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Schullian 7.31, esprime parere favorevole sull'emendamento Valascas 7.7, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Muroni 7.26, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lucaselli 7.1, Bellachioma 7.43 e Giacomoni 7.39; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Schullian 7.25 e Foti 7.44 e dell'articolo aggiuntivo Mandelli 7.02. Propone infine l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 7.014 e Ruocco 7.013, per i quali è in corso di valutazione una proposta di riformulazione.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN (PD) non accetta l'invito dei relatori a ritirare il suo emendamento 7.20 e chiede che esso sia posto in votazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Marattin 7.20.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento Marattin 7.20.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'emendamento Marattin 7.20 è accantonato.

Silvia FREGOLENT (PD) propone a questo punto che sia accantonato anche l'emendamento Parolo 7.15, visto che l'invito al ritiro dell'emendamento Marattin 7.20 è stato motivato dai relatori con il

fatto che esso sarebbe assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Parolo 7.15.

Gianluca BENAMATI (PD) chiede alla presidenza se non sia il caso di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 7, in modo da poter valutare la formulazione dell'articolo 7 nel suo complesso.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, si dichiara contrario all'accantonamento dell'emendamento Parolo 7.15, che presenta un contenuto molto diverso da quello dell'emendamento Marattin 7.20, e chiede che si proceda alla sua votazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Parolo 7.15 (*vedi allegato 3*), respingono l'emendamento Schullian 7.31, approvano l'emendamento Vallascas 7.7 (*vedi allegato 3*), respingono l'emendamento Muroli 7.26, approvano gli identici emendamenti Lucasselli 7.1, Bellachioma 7.43 e Giacomoni 7.39 (*vedi allegato 3*) e respingono gli emendamenti Schullian 7.25 e Foti 7.44.

Andrea MANDELLI (FI) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.02, volto a prevedere che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possano optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Si tratta di una proposta emendativa dal contenuto molto chiaro, che va incontro a coloro che lavorano. Esprime pertanto stupore per il parere contrario espresso su di essa dai relatori e dal Governo.

Silvia FREGOLENT (PD) concorda con il collega Mandelli sul fatto che si tratti di un tema assai rilevante ed aggiunge che questo tipo di cessione del credito presenta un duplice aspetto positivo: in primo luogo, può essere utilizzata anche dagli incapienti; in secondo luogo, disincentiva il lavoro in nero. La misura servirebbe tra l'altro al Governo per reperire risorse utili

per mettere in atto ciò che dice di voler realizzare, come ad esempio la *flat tax*.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) invita il Governo ad accantonare l'articolo aggiuntivo Mandelli 7.02, di cui tra l'altro è cofirmatario, al fine di svolgere una ulteriore riflessione su di esso. Si tratta infatti di una misura che non ha colore politico, visto che viene sostenuta da più parti, produce effetti immediati e va incontro a un settore in difficoltà. Evidenzia come, oltretutto, essa non abbia bisogno di copertura finanziaria.

La Viceministra Laura CASTELLI rappresenta che la credibilità del credito avrebbe significativi effetti negativi dal punto di vista del saldo netto da finanziare e che, non per caso, anche i Governi precedenti si sono dovuti scontrare con questa difficoltà.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva che prevedere la possibilità di cedere il credito, come proposto dall'articolo aggiuntivo Mandelli 7.02, è una delle due strade percorribili per estendere alle piccole e medie imprese i benefici degli incentivi previsti dall'articolo 7. L'altra strada è quella suggerita dall'emendamento a sua firma 10.32, che permette la trasformazione del credito d'imposta in rimborso fiscale. Fa presente che estendere gli incentivi previsti dall'articolo 7 alle piccole e medie imprese è importante in quanto queste, in ragione delle loro dimensioni ridotte, rischiano di non beneficiare degli incentivi, i quali finirebbero con l'essere utilizzati soprattutto dai grandi soggetti, quelli che hanno una congrua capacità fiscale.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mandelli 7.02.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che si passa all'articolo 11 e ricorda che gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 11.02 e Faro 11.03 sono stati ritirati.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 11, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 11.01.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 11.01 (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 12, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pastorino 12.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), invitando contestualmente al ritiro dell'articolo aggiuntivo 12.06 Gusmeroli. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.019 e Gusmeroli 12.024, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.020 e Gusmeroli 12.025, sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.021 e Gusmeroli 12.026, sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.022 e Gusmeroli 12.027 e sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.023 e Gusmeroli 12.028.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, prende atto che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Pastorino 12.01 accetta la riformulazione proposta dai relatori e che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 12.06 lo ritirano.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pastorino 12.01, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) accetta la riformulazione proposta per il suo articolo aggiuntivo 12.024.

Carla RUOCCO, *presidente*, accetta la riformulazione proposta per il suo articolo aggiuntivo 12.019.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.019 e Gusmeroli 12.024, come riformulati (*vedi allegato 3*), gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.020 e Gusmeroli 12.025 (*vedi allegato 3*), gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.021 e Gusmeroli 12.026 (*vedi allegato 3*), gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.022 e Gusmeroli 12.027 (*vedi allegato 3*) e gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 12.023 e Gusmeroli 12.028 (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 13.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Giacomoni 13.01, nonché degli identici articoli aggiuntivi Giacomoni 13.03 e Mollicone 13.09. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 13.017 e Gusmeroli 13.019, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 13.018 e Gusmeroli 13.020.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Comaroli 13.1, per consentire ai membri delle Commissioni di valutare con attenzione il contenuto della riformulazione proposta.

Andrea MANDELLI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo Giacomoni 13.01, di cui è cofirmatario, facendo notare che esso mira ad agevolare gli operatori del settore di minore dimensione.

La Viceministra Laura CASTELLI invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo 13.01 a ritirarlo, trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno, che il Governo si impegnerebbe ad accogliere in Assemblea.

Andrea MANDELLI (FI), alla luce della disponibilità manifestata del rappresentante del Governo, ritira l'articolo aggiuntivo Giacomoni 13.01.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Giacomoni 13.03 e Mollicone 13.09.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 13.04, Carabetta 13.07 e Donno 13.011 sono stati ritirati.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede alla presidenza se l'articolo aggiuntivo Donno 13.011 sia stato ritirato prima della seduta o nel corso di essa. Nel secondo caso, infatti, intenderebbe far propria la proposta emendativa, chiedendo che sia posta ai voti.

Carla RUOCCO, *presidente*, precisa che l'articolo aggiuntivo Donno 13.011 è stato ritirato prima della seduta e non può più essere sottoscritto da altri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 13.017 e Gusmeroli 13.019 (*vedi allegato 3*), nonché gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 13.018 e Gusmeroli 13.020 (*vedi allegato 3*).

Carla RUOCCO, *presidente*, poiché resta da votare l'emendamento Comaroli 13.1, sospende brevemente la seduta per consentire ai membri delle Commissioni di terminare la valutazione della riforma proposta dai relatori.

La seduta, sospesa alle 19.15, è ripresa alle 19.20.

Silvia FREGOLENT (PD) esprime contrarietà all'emendamento 13.1, nella riformulazione proposta, facendo notare che la proroga di sei mesi dell'obbligo di emissione di biglietti nominativi rischia di alimentare il lavoro nero, in particolare agevolando il circuito della vendita illegale dei biglietti, il cosiddetto « bagarinaggio ». Non comprende la reale finalità della riformulazione proposta, che ritiene danneggi i giovani.

Luigi MARATTIN (PD) chiede delucidazioni circa la finalità dell'emendamento Comaroli 13.1 e in particolare sull'ultima parte della riformulazione proposta, che proroga di sei mesi l'obbligo di emissione di biglietti nominativi.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, osserva che la riformulazione proposta sull'emendamento Comaroli 13.1 mira a venire incontro a esigenze manifestate dagli operatori del settore, consentendo alle piattaforme digitali di adeguarsi con più tranquillità alle novità normative, nonché alle nuove prospettive del mercato.

Luigi MARATTIN (PD), nel far notare che le novità normative a cui si fa riferimento sono state introdotte diversi anni fa, evidenzia come gli operatori del settore abbiano avuto tutto il tempo per adeguarsi. Osserva inoltre che, mentre è chiaro l'interesse degli operatori del settore e di quanti fanno mercato dei biglietti, non si comprende dove stia l'interesse pubblico a rinviare l'obbligo.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, fa notare che si tratta di tutelare le esigenze degli operatori del settore, salvaguardando sia esigenze di produttività sia esigenze occupazionali. Aggiunge che da parte del Governo precedente non è stata ottenuta una tempestiva applicazione delle norme da parte dei destinatari dell'obbligo. Fa notare che non si intende in alcun modo favorire la diffusione di attività illegali, che l'Esecu-

tivo piuttosto intende contrastare con forza.

Luigi MARATTIN (PD) ribadisce che la disposizione che si vuole introdurre con l'emendamento Comaroli 13.1, come riformulato, persegue a suo parere interessi particolari, e non collettivi.

Maria Elena BOSCHI (PD), replicando al relatore, osserva che è ingiusto attribuire la responsabilità della mancata applicazione della norma al Governo precedente, tenuto conto che l'attuale Esecutivo è ormai in carica da un anno e avrebbe potuto trovare misure adeguate per risolvere il problema, se avesse voluto. Ritiene che la norma proposta con la riformulazione dell'emendamento 13.1 alimenti il fenomeno del « bagarinaggio », mettendo altresì a rischio la sicurezza nello svolgimento degli eventi. Prende atto che la maggioranza ed il Governo preferiscono assecondare richieste di interessi particolari, piuttosto che tutelare importanti esigenze collettive, ed esprime il timore che in futuro si possa venire a scoprire che tra i soggetti finanziatori dei partiti di maggioranza ci sono esponenti dei gruppi di pressione cui l'emendamento va incontro.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, assicura che il gruppo della Lega non riceve contributi da alcun operatore del settore del *secondary ticketing*.

Evidenzia quindi che quanto previsto dall'emendamento Comaroli 13.1, nel testo di cui si propone la riformulazione, è un intervento reso necessario da difficoltà applicative della normativa di recente introdotta allo scopo di lottare contro l'evasione, obiettivo assolutamente condiviso dal proprio gruppo.

Tiene infine a precisare, contro qualsiasi insinuazione, di essere una persona onesta.

Maria Elena BOSCHI (PD) precisa di non aver affermato che l'onorevole Centemero o altri esponenti del gruppo Lega abbiano ricevuto finanziamenti dagli ope-

ratori del settore del *secondary ticketing*, ma di aver semplicemente espresso un dubbio in merito alle dinamiche che hanno portato alla proposta dei relatori, che è in contrasto con l'interesse pubblico.

Silvia FREGOLENT (PD) osserva come la proposta emendativa si ponga in contrasto con alcuni degli obiettivi dei gruppi della maggioranza: da una parte infatti la previsione di biglietti nominativi è volta a garantire la sicurezza pubblica, come auspicato dalla Lega, dall'altra la nuova formulazione proposta dell'emendamento Comaroli 13.1 realizza una proroga dell'entrata in vigore di una norma, pratica contro la quale si sono sovente scagliati in passato gli esponenti del gruppo Movimento 5 stelle, sostenendo che le leggi devono essere applicate senza indugi. Non considera accettabile nemmeno la giustificazione relativa al mantenimento dei posti di lavoro, dei quali la maggioranza non si è minimamente preoccupata lo scorso anno in occasione dell'approvazione del decreto-legge dignità.

Sottolinea infine che i sei mesi nei quali si applicherà la proroga sono – non certo per caso – proprio quelli in cui vengono svolti i concerti estivi.

Luigi MARATTIN (PD) sottolinea l'effetto diseducativo delle proroghe continuamente reiterate, ritengo che lo Stato debba essere rigoroso nella definizione del momento dell'entrata in vigore delle leggi. Propone quindi di eliminare l'ultima parte della nuova formulazione dell'emendamento Comaroli 13.1.

Salvatore CAIATA (FdI) interviene per segnalare una discordanza tra quanto è stato proposto dal Governo in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2019, in cui era previsto un inasprimento delle misure contro il bagarinaggio, e la nuova formulazione proposta dai relatori dell'emendamento Comaroli 13.1.

La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alla richiesta, avanzata dall'onorevole Marattin, di stralcio di parte della

nuova formulazione proposta dell'emendamento Comaroli 13.1, si rimette ai relatori, non presentando la proposta alcun aspetto problematico dal punto di vista finanziario.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito testé svolto propone di accantonare l'emendamento Comaroli 13.1.

Carla RUOCCO, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Comaroli 13.1 si intende accantonato.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega) ricorda che i relatori avevano chiesto di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 3, in attesa della conclusione dell'esame di quelle riferite all'articolo 13. Chiede pertanto se sia possibile passare ora ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonati l'emendamento Comaroli 3.10 e gli articoli aggiuntivi Fragomeli 3.06 e Comaroli 3.012. Esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.018 e Ruocco 3.014, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.019 e Ruocco 3.015 e sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.020 e Ruocco 3.016. Esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.021 e Ruocco 3.017, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'emendamento Comaroli 3.10 e gli articoli

aggiuntivi Fragomeli 3.06 e Comaroli 3.012 si intendono accantonati.

Accetta quindi la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.014 proposta dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.018 proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.018 e Ruocco 3.014, come riformulati, gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.019 e Ruocco 3.015 nonché gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.020 e Ruocco 3.016 (*vedi allegato 3*).

Carla RUOCCO, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.017 proposta dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.020 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.021 e Ruocco 3.017, come riformulati (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.09 e Gusmeroli 4.015, precedentemente accantonati, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime inoltre parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.010 e Gusmeroli 4.016, anch'essi precedentemente accantonati, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.09 proposta dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.015 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.09 e Gusmeroli 4.015, come riformulati (*vedi allegato 3*).

Carla RUOCCO, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.010 proposta dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.016 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.010 e Gusmeroli 4.016, come riformulati (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 7.013 e Gusmeroli 7.014, precedentemente accantonati, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.013 proposta dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.014 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 7.013 e Gusmeroli 7.014, come riformulati (*vedi allegato 3*).

Carla RUOCCO, *presidente*, segnala che i relatori hanno presentato l'emendamento 39.014 (*vedi allegato 1*) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 10 della giornata di domani.

Luigi MARATTIN (PD) chiede di fissare un termine oltre il quale i relatori e il Governo non possano più presentare proposte emendative.

Carla RUOCCO, *presidente*, anche a nome del presidente della V Commissione, assicura che cercherà di limitare al massimo la presentazione di nuove proposte emendative da parte di relatori e del Governo, ferma restando la disponibilità ad accettare la presentazione di nuove proposte emendative qualora fossero giustificate dalla necessità di risolvere questioni urgenti. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO 1

D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 2.06, 5.15, 5.07, 12.029, 13.022, 17.09, 19.012, 25.5, 26.29 E 36.20 DEI RELATORI, 36.012 DEL GOVERNO, 36.013, 38.39, 39.014, 41.010 E 47.9 DEI RELATORI, 49.044 DEL GOVERNO, 49.045 E 49.046 DEI RELATORI**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Sulle somme corrisposte in esecuzione di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, di composizioni amichevoli o di dichiarazioni unilaterali, definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte, seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale, per la corretta esecuzione in ambito nazionale di tali sentenze, composizioni amichevoli e dichiarazioni unilaterali, non sono dovute imposte. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate al primo periodo del presente comma ».

2. 06. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applica la disposizione del comma 5-bis.

5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono destinate a un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

5. 15. I Relatori.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)

1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dei programmi « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

5. 07. I Relatori.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

« 6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ».

2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

12. 029. I Relatori.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appar-

tengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3.»

2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricet-

tive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti sul territorio nazionale identificate secondo un codice alfanumerico, di seguito denominato « codice identificativo », da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

c) le modalità per la messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati agli utenti e alle autorità preposte ai controlli e per la comunicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate ai dati relativi al codice identificativo di cui al comma 4.

7. I soggetti titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che esercitano

attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione il codice identificativo.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

13. 022. I Relatori.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: « impresa costituita » sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

« 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In man-

canza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia ».

17. 09. I Relatori.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 199, le parole: « alle aziende vittime di mancati pagamenti » sono sostituite dalle seguenti: « alle vittime di mancati pagamenti » e le parole: « altre aziende debtrici » sono sostituite dalle seguenti: « propri debitori nell'ambito dell'attività di impresa »;

b) il comma 200 è sostituito dal seguente:

« 200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, come definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, e i professionisti, che risultano parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216 e 223, 217 e 224, 218 e 225 del regio-

decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al precedente periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore e il commissario o liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi »;

b-bis) al comma 201, dopo le parole: « nei confronti delle imprese » sono inserite le seguenti: « e dei professionisti »;

c) dopo il comma 201 è inserito il seguente:

« 201-bis. Il provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199. Il provvedimento di erogazione è revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 201. »

d) al comma 202, le parole: « delle aziende imputate per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « dei debitori imputati ».

19. 012. I Relatori.

ART. 25

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, previsti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicem-

bre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica ».

25. 5. I Relatori.

ART. 26.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato ».

26. 29. I Relatori.

ART. 36.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera h), capoverso « 502-bis », al primo periodo, dopo le parole: « 35.000 euro nell'anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita » e, al secondo periodo, dopo le parole « esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, » sono aggiunte le seguenti: « nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018 ».

2-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: « ad operarvi nel periodo transitorio, » sono sostituite dalle seguenti: « ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio, ».

36. 20. I Relatori.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: « fino al 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 ».

36. 012. Il Governo.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di razionalizzazione della fruizione delle agevolazioni relative alla classe di merito più favorevole e valorizzazione dei conducenti virtuosi)

1. All'articolo 134, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: « relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia » sono sostituite dalle seguenti: « ed in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia ».

36. 013. I Relatori.

ART. 38.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.

1-ter. Per le finalità di cui al comma *1-bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;

b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2026 ai 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per

la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.

1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma *1-bis*, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.

1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma *1-bis*, la dotazione del fondo di cui al comma *1-ter* è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma *1-bis*, un importo, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma *1-bis*.

1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoiazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate

dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo di cui al primo periodo è incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:

a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è corrispondentemente ridotto;

b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).

1-*octies*. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo

restando quanto previsto dal comma 1-*septies*, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1-*novies*. Il fondo di cui al comma 1-*septies* è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-*bis* e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.

1-*decies*. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-*bis*, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la

riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

1-*undecies*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione » sono sostituite dalle seguenti: « fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto ».

1-*duodecies*. Alla tabella di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

| Rapporto passività/impegni di cui al titolo I | Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale |
|--|--|
| Fino al 20 per cento | 4 anni |
| Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento | 10 anni |
| Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti | 15 anni |
| Oltre il 65 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni | 20 anni |

1-*terdecies*. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in

conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

38. 39. I Relatori.

ART. 39

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis

(Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del Programma operativo complementare « Sistemi di politiche attive per l'occupazione » 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018, del 28 febbraio 2018.

39. 014. I Relatori.

ART. 40

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 è inserito il seguente:

« 250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma

7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:

a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del presente articolo.

250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità per l'applicazione delle disposizioni del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

41. 010. I Relatori.

ART. 47.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Fondo salva-opere ». Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo, non gravante in alcun modo sull'aggiudicatario, rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine dell'aggiudicazione definitiva. Non sono soggette al contributo le gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province e dalle regioni. Le risorse del Fondo sono destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici nei casi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse.

1-*ter*. Le imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici di cui al comma 1-*bis* segnalano all'amministrazione aggiudicatrice i crediti per mancata corresponsione dei corrispettivi loro dovuti per i lavori e le prestazioni, maturati nei confronti dell'appaltatore prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di crisi da parte della stessa. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero, su suo incarico, il contraente generale verifica la spettanza e l'entità dei crediti insoddisfatti entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione da parte dei richiedenti. Tale documentazione è trasmessa all'appaltatore a cura dell'amministrazione ovvero del contraente generale e si considera idonea alla prova dei crediti ove non

sia specificamente contestata entro quindici giorni dalla trasmissione. Per i crediti insoluti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione aggiudicatrice anticipa il contributo nella misura indicata al comma 1-*bis*, provvedendo al versamento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda al Fondo, previa verifica effettuata secondo le modalità previste dal secondo e dal terzo periodo. Le somme versate sono rimborsate a carico del Fondo. Per le somme corrisposte ai creditori, il Fondo è surrogato nel credito nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale credito deve essere soddisfatto in via prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità operative del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla medesima data.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici

47. 9. I Relatori.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-*bis*.

(Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

1. Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni

liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.

2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:

a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;

b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;

c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;

d) attrezzature e dispositivi *hardware* e *software* per la didattica.

3. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.

6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

49. 044. Il Governo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Carta del turista)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « , anche al fine di realizzare » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini di cui al comma 2 e per accrescere le opportunità di accoglienza e di accessibilità turistica, l'ENIT affida la realizzazione e la gestione di una carta destinata al miglioramento dell'offerta turistica, denominata Carta del turista, in forma fisica o digitale, che, anche mediante strumenti e canali digitali e dispositivi mobili e previo deposito di una somma da parte del titolare presso l'emittente, consenta di acquistare beni e servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura, ai parchi di divertimento e agli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici sulla base di convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, e di usufruire della rete logistica dell'affidatario per l'eventuale invio dei suddetti beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. Il servizio è affidato a un soggetto che risulti in possesso dei seguenti requisiti, volti ad assicurare una diffusa ed immediata operatività della Carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:

a) gestione di servizi pubblici;

b) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente, anche in mobilità ed evoluti;

c) esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione;

d) presenza capillare di infrastrutture fisiche e logistiche in tutto il territorio nazionale.

49. 045. I Relatori.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Commissario straordinario per la manifestazione UEFA Euro 2020)

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti alla manifestazione UEFA Euro 2020, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva allo svolgimento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

2. Al commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati.

3. È facoltà del commissario straordinario:

a) predisporre e approvare il piano degli interventi;

b) operare le riduzioni dei termini stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. È altresì facoltà del commissario fare ricorso all'articolo 63 del citato codice di

cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e avvalersi dei poteri di cui all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

49. 046. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**EMENDAMENTI 6.014, 7.016, 10.34, 16.061, 17.8, 18.24, 26.026, 28.06, 32.013, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 E 49.7 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica in materia di imponibilità della quota di valore della produzione derivante da attività esercitate su navi da crociera iscritte nel Registro internazionale)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che le disposizioni del secondo periodo si applicano anche alla quota di valore della produzione derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività esercitate da terzi in base ai rapporti contrattuali con l'armatore ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 5 dicembre 1986, n. 856. Non si dà luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

6. 014. I Relatori.

ART. 7.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7.016
DEI RELATORI

Alla lettera b), capoverso « 6-ter », sostituire le parole: euro 2.500.000 con le seguenti: euro 3.500.000.

0. 7. 016. 3. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Na-

varra, Padoan, Colannino, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Alla lettera b), capoverso « 6-ter », sostituire le parole: euro 2.500.000 con le seguenti: euro 3.000.000.

0. 7. 016. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colannino, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è rilasciato alle piccole e medie imprese (PMI) titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del comma 1, nei casi in cui il credito spettante, certo liquido ed esigibile, sia scaduto in data antecedente al sorgere dell'obbligo contributivo e sia di importo superiore all'onere da esso derivante. A tale fine le imprese interessate rivolgono specifica istanza presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio del DURC, presentando la documentazione comprovante. Ove l'istanza sia accolta, non si fa luogo alla erogazione

delle sanzioni previste per il ritardato versamento degli oneri contributivi. Con decreto del Ministro lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità applicative del presente comma, anche prevedendo modalità di compensazione diretta tra le amministrazioni debentrici e credentrici.

0. 7. 016. 1. Baldelli, Mandelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Estensione di interventi agevolativi per il sostegno delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso agli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito altresì, alle condizioni previste dal presente comma, qualora le medesime imprese siano titolari di:

a) crediti, anche non certificati, nei confronti della pubblica amministrazione;

b) crediti nei confronti di imprese con le quali abbiano stipulato un contratto di subappalto nell'ambito di un contratto pubblico aggiudicato ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come « inadempienze probabili » (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.

6-ter. Per i titolari dei crediti e finanziamenti indicati al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale copre l'importo nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 dovrà essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti e sono fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma »;

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « revoca della stessa » sono aggiunte le seguenti: « , anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis »;

7. 016. I Relatori.

ART. 10.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.34
DEI RELATORI

Premettere le seguenti parole: Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: , pari a 411,025 milioni di euro per l'anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l'anno 2020, a 648.891 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.089,375 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 439 375 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 565,541 milioni di euro per l'anno 2020, a 650,391 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478.891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede;:

b) dopo la lettera l), inserire la seguente:

« l-bis) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; ».

0. 10. 34. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: al comma 1, capoverso comma 3.1, inserire le seguenti: dopo le parole: « a quest'ultimo rimborsato », aggiungere le seguenti: « con una maggioranza del 10 per cento » e;

b) dopo le parole: al comma 2, capoverso comma 1-octies, inserire le seguenti: dopo le parole: « a quest'ultimo rimborsato » aggiungere le seguenti: « con una maggioranza del 10 per cento » e;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

0. 10. 34. 6. Bazoli, Fragomeli.

(Inammissibile)

Dopo le parole: Al comma 1, capoverso comma 3.1, inserire le seguenti: dopo le parole: « in cinque quote annuali di pari importo » aggiungere le seguenti: « o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo » e.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: in cinque quote annuali di pari

importo *aggiungere le seguenti*: o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo.

0. 10. 34. 8. Librandi.

Sostituire le parole da: Il fornitore *fino a:* finanziari *con le seguenti:* Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ad altri soggetti privati.

0. 10. 34. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: beni e servizi, *ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti:* o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Conseguentemente:

sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;

dopo il comma 3 dell'articolo 10 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma **2-sexies** il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo

rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

3-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma **1-quinquies**, secondo periodo, dopo le parole: « ed altri soggetti privati » sono aggiunte le seguenti: « o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari »;

b) al comma **1-quinquies** il terzo periodo è soppresso;

c) al comma **1-septies**, secondo periodo, dopo le parole: « ad altri soggetti privati » sono aggiunte le seguenti: « o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari »;

d) al comma **1-septies** il terzo periodo è soppresso;

e) dopo il comma **1-septies**, è inserito il seguente:

« **1-octies.** Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

0. 10. 34. 5. Moretto.

(Inammissibile limitatamente ai capoversi 3-bis lettera b) e 3-ter, lettera e))

Apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai propri fornitori di beni e servizi, con l'esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest'ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari *con le seguenti:* a qualunque soggetto avente il diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 10. 34. 1. Muroi, Fassina, Pastorino.

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: con esclusione della possibilità *fino a:* finanziari.

0. 10. 34. 16. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: Rimane *fino a:* finanziari.

0. 10. 34. 17. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al secondo capoverso, dopo le parole: ad intermediari finanziari *aggiungere, il seguente periodo:* Il soggetto avente diritto alle detrazioni in alternativa alla facoltà di cui al primo periodo del presente comma può optare altresì per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, le seguenti parole: al comma 3 *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

0. 10. 34. 9. Benamati.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2, *con le seguenti:* commi 1, 2 e *2-bis;*

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3,4 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

0. 10. 34. 10. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese relative alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di cui commi 1 e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria alla continuità dell'attività d'impresa.

3-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei soggetti interessati.

3-quater. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma *3-bis*, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 10. 34. 11. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis* valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

0. 10. 34. 12. Boschi, Marattin, Fregolent, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-*ter*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110, e del 18 aprile 2019, n. 100372.

0. 10. 34. 13. Ungaro.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 1-*quinquies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non supe-

riore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, e 1-*quater* in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione. ».

0. 10. 34. 14. Melilli.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione. ».

0. 10. 34. 15. Melilli.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

0. 10. 34. 3. Gebhard, Schullian, Planger, Emanuela Rossini.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dall'emanazione del provvedimento di cui al comma 3.

0. 10. 34. 4. Gebhard, Schullian, Planger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

10. 34. I Relatori.

ART. 16.

Nel capo I, dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di riscossione di contributi previdenziali)

1. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « iscritti alle casse previdenziali professionali » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ».

16. 061. I Relatori.

ART. 17.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 17.8
DEI RELATORI

Al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 5.000.000 *con le seguenti:* euro 6.000.000.

0. 17. 8. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 5.000.000 *con le seguenti:* euro 5.500.000.

0. 17. 8. 1. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:

2-quater. Alle deliberazioni di emissione di obbligazioni non convertibili o

titoli simili che non eccedano l'importo complessivo di euro 5.000.000 in linea capitale, emessi dai soggetti beneficiari finali, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2410, secondo comma, del codice civile.

0. 17. 8. 3. Osnato.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'importo massimo ammesso alla garanzia, per singolo soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000.

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato.

2-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni del secondo comma non si applicano in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale ».

17. 8. I Relatori.

ART. 18.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle stesse.

18. 24. I Relatori.

ART. 26.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 26.026 DEI RELATORI

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148 è aggiunto il seguente:

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

0. 26. 026. 7. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al capoverso, « Art ». 41, al comma 1 premettere i seguenti:

01. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

02. In sostituzione del contributo di cui al comma 01, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in

forza dei contratti collettivi di cui al comma 01, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

03. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 01 e 02, con esclusione dei soggetti di cui al comma 07, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 01 e 02.

04. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 01 e 02 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.

05. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in

misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 01 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 02 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 07.

06. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 01 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.

07. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 01, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rap-

porto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.

08. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 07, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

09. I contratti collettivi di cui al comma 01 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 01, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.

010. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

Conseguentemente, all'articolo aggiuntivo 26.026 dei Relatori, sopprimere il comma 3.

0. 26. 026. 6. Del Barba, Fregolent, Marattin.

(Inammissibile, ad eccezione della parte conseguenziale)

Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: reindustrializzazione e riorganizzazione con le seguenti: reindustrializzazione, riorganizzazione e innovazione tecnologica.

0. 26. 026. 1. Lucaselli.

Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 500 unità.

***0. 26. 026. 2.** Lucaselli.

Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 500 unità.

***0. 26. 026. 8.** Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 300 unità.

0. 26. 026. 3. Lucaselli.

Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 200 unità.

0. 26. 026. 9. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, capoverso Art. 41, comma 1, sostituire la parola: progresso con le seguenti: progresso, e dopo le parole: sviluppo tecnologico aggiungere le seguenti: e alla riconversione ambientale.

0. 26. 026. 4. Cunial, Benedetti.

Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire la parola: progresso con le seguenti: progresso, e dopo le parole: sviluppo tecnologico aggiungere le seguenti: e allo sviluppo dell'economia circolare.

0. 26. 026. 5. Benedetti, Cunial.

Al comma 1, capoverso Art. 41, comma 1, sostituire le parole: o con con le seguenti: d'intesa.

0. 26. 026. 11. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, capoverso « Art. ». 41, comma 1, sopprimere le parole: o con le loro rappresentanze aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

0. 26. 026. 10. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, capoverso « Art. 41 », comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

0. 26. 026. 12. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, capoverso « Art. 41 », sopprimere il comma 8.

0. 26. 026. 13. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, capoverso « Art. 41 », comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: che può intendersi fino alla fine del medesimo primo periodo.

0. 26. 026. 14. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, capoverso « Art. 41 », dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

10-ter. In sostituzione del contributo di cui al comma 10-bis, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 10-bis, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

10-quater. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti

versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter*.

10-*quinquies*. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.

10-*sexies*. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.

0. 26. 026. 15. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-*bis*.

(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico).

1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Titolo III

Contratto di espansione

Art. 41.

(Contratto di espansione)

1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, entro il limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per l'anno 2020, nel-

l'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:

a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In deroga alle disposizioni di legge e di contratto collettivo e fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione ai contratti di apprendistato professionalizzante avviati ai sensi del presente articolo, gli obblighi formativi si intendono interamente assolti qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire esclusivamente l'insegnamento necessario per il conseguimento della competenza tecnica professionale e specialistica, il quale può essere completamente svolto utilizzando l'opera del lavoratore in azienda mediante la sola applicazione pratica;

d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.

4. Ai fini della stipula del contratto di espansione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.

5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, nell'ambito di procedure di non opposizione, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, liquidabile anche in unica soluzione, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione è quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario gior-

naliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto che è parte integrante del contratto di espansione descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori di cui al primo periodo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.

10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7

del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali 10 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 novembre 2014.

11. Le risorse economiche di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate in ciascun anno restano disponibili per gli anni successivi ».

2. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

« 6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto che la gestione dei fondi rientra prevalentemente nelle finalità pubbliche perseguite dall'INPS. Gli oneri di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 ».

3. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo e le relative agevolazioni continuano ad applicarsi fino al termine dei periodi considerati.

26. 026. I Relatori.

ART. 28.

Aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere, dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « L'ISEE » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero una interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 »;

2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. L'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma a far data dai quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri n. 159 del 2013 e ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione ».

28. 06. I Relatori.

ART. 32.

Al capo IV, premettere il seguente articolo:

Art. 32-bis.

(Transazioni in materia di cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 ».

2. Per le attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

32. 013. I Relatori.

ART. 33

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 33.51
DEI RELATORI

Alla parola: Sostituire *premettere le seguenti:* Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* « 2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei

primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto. Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia, eventualmente differenziato in base al periodo precedente, applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento di tale valore. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite;

b).

0. 33. 51. 13. Melilli.

(Inammissibile)

Alla parola: Sostituire *premettere* le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con i seguenti:* «2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad

una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto. Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia, eventualmente differenziato in base al periodo precedente, applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento di tale valore. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo

23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite.

2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-bis), e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000;

b).

0. 33. 51. 14. Melilli.

(Inammissibile)

Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: i comuni con le parole: i comuni, le province e le città metropolitane;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.*

c).

0. 33. 51. 15. Melilli.

(Inammissibile)

Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:

a);

b) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i comuni possono procedere ad assunzioni con le seguenti: i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni.*

0. 33. 51. 1. Pastorino.

(Inammissibile)

Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:

a);

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fondo crediti di dubbia esigibilità inserire le seguenti: di parte corrente.*

0. 33. 51. 2. Pastorino.

Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:

a);

b) *Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* le fasce demografiche *inserire le seguenti:* , le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia.

0. 33. 51. 3. Pastorino.

Alla parola: Sostituire *premettere le seguenti:* *Apportare le seguenti modificazioni:* a);

b) *Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* ogni cinque anni *con le seguenti:* , in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni.

0. 33. 51. 4. Pastorino.

Alla parola: Sostituire *premettere le seguenti:* *Apportare le seguenti modificazioni:* a);

b) *Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole:* fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento.

0. 33. 51. 5. Pastorino.

Alla parola: Sostituire *premettere le seguenti:* *Apportare le seguenti modificazioni:* a);

b) *Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire, in fine, il seguente:* Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi ».

0. 33. 51. 6. Pastorino.

Alla parola: Sostituire *premettere le seguenti:* *Apportare le seguenti modificazioni:* a);

b) *al comma 1, quinto periodo, dopo le parole:* un rapporto superiore al valore

soglia *inserire le seguenti:* , eventualmente differenziato in base al periodo precedente,;

c) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* del predetto valore soglia *con le seguenti:* di tale valore.

0. 33. 51. 7. Pastorino.

Alla parola: Sostituire *premettere le seguenti:* *Apportare le seguenti modificazioni:* a);

b) *al comma 1, sesto periodo, premettere le seguenti parole:* A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite.

0. 33. 51. 8. Pastorino.

Alla parola: Sostituire *premettere le seguenti:* *Apportare le seguenti modificazioni:* a);

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

0. 33. 51. 9. Pastorino.

(Inammissibile)

Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:
a);

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

«a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. ».

0. 33. 51. 10. Pastorino.

(Inammissibile)

Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:
a);

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto infine il seguente periodo: « Restano ferme per gli Enti locali le previsioni di cui al comma 362 ».

0. 33. 51. 11. Pastorino.

(Inammissibile)

Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:
a);

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, in deroga all'articolo 1, commi 361 e 365 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore.

0. 33. 51. 12. Pastorino.

(Inammissibile)

Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: « La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma ».

b) al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma ».

c).

0. 33. 51. 18. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire le parole: tre rendiconti con le seguenti: cinque rendiconti.

0. 33. 51. 17. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Na-

varra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire le parole: tre rendiconti con le seguenti: quattro rendiconti.

0. 33. 51. 16. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: i comuni, le province e le città metropolitane.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

0. 33. 51. 19. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole:* i comuni possono procedere ad assunzioni con le seguenti: i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni e dopo le parole: fondo crediti di dubbia esigibilità inserire le seguenti: di parte corrente;

b) *al secondo periodo dopo le parole:* le fasce demografiche aggiungere le seguenti: le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia.

c) *al terzo periodo sostituire le parole:* ogni cinque anni con le seguenti: in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni;

d) *al quarto periodo sopprimere le parole:* fino al conseguimento nell'anno

2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento, e dopo il medesimo periodo inserire il seguente: Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi;

e) *al quinto periodo, dopo le parole:* un rapporto superiore al valore soglia inserire le seguenti: eventualmente differenziato in base al periodo precedente, e sostituire le parole: del predetto valore soglia con le seguenti: di tale valore;

f) *al sesto periodo, premettere le seguenti parole:* A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, e aggiungere in fine le seguenti: , salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite.

0. 33. 51. 21. Pella, Baratto, Mandelli.

(Inammissibile limitatamente alla lettera a))

Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

2-ter. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge

limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

0. 33. 51. 22. Baratto, Pella, Mandelli.

(Inammissibile)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione *con le seguenti:* della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

33. 51. I Relatori.

ART. 38.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 38.38
DEI RELATORI

Sostituire le parole: A decorrere dal 2019, *con le seguenti:* Per l'anno 2019.

0. 38. 38. 20. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia dell'Aquila;

b) *dopo le parole:* un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) *sopprimere le parole:* denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 1. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Teramo;

b) *dopo le parole:* un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) *sopprimere le parole:* denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Pescara;

b) *dopo le parole:* un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 3. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Bologna;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 4. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Ferrara;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 5. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Modena;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 6. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Reggio Emilia;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 7. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Mantova;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 8. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragonelli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Rovigo;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 9. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragonelli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Pesaro;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 10. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragonelli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Urbino;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 11. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragonelli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Rieti;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 12. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragonelli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Macerata;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 13. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Ascoli Piceno;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 14. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Fermo;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 15. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Ancona;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 16. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Terni;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 17. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Perugia;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 18. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragonelli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* ai comuni colpiti da eventi sismici nel territorio dell'isola di Ischia;

b) dopo le parole: un contributo *aggiungere le seguenti:* da ripartire in base al numero della popolazione residente;

c) sopprimere le parole: denominato « Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia ».

0. 38. 38. 19. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragonelli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A decorrere dal 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme stanziare sul capitolo 1379, denominato « Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

38. 38. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 38.030
DEI RELATORI

Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:

« *885-bis.* Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

885-ter. Agli oneri derivanti dal comma *885-bis* pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma *885-quater*.

885-quater. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da

Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. ».

0. 38. 030. 03. Prestigiacomò, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:

« 885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 885-quater.

885-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei

redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

0. 38. 030. 2. Prestigiacomò, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:

« 885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.

885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle

disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

0. 38. 030. 1. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:

« 885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis, pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:

a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) per 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) per 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

0. 38. 030. 4. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 881-bis sostituire le parole: utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020, già destinate alla programmazione della Regione Siciliana che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone conseguentemente al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue *con le seguenti:* a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), capoverso comma 885-bis sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro.

0. 38. 030. 5. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 881-bis sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 sono incrementate di 140 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), capoverso comma 885-bis sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

0. 38. 030. 6. Prestigiacomò, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 885-bis sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

0. 38. 030. 7. Prestigiacomò, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.

0. 38. 030. 8. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Recepimento dell'accordo tra Governo e Regione siciliana)

1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in

deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.

2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le « Previsioni definitive di competenza » e le « Previsioni definitive di cassa » sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:

« 881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.

881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

b) al comma 885 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro ».

38. 030. I Relatori.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Bonus eccellenze)

1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « pro-

gramma operativo nazionale », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « programma operativo complementare ».

39. 013. I Relatori.

ART. 49.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 49.7
DEI RELATORI

Alla lettera a) premettere la seguente:

0a) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 49. 7. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché per le spese di partecipazione alle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni »;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni.

0. 49. 7. 1. Moretto, Benamati, De Micheli.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero inserire le seguenti: o in Italia;

b) al comma 4, lettera c), dopo le parole: manifestazioni fieristiche internazionali di settore inserire le seguenti: sia in Italia sia all'estero.

49. 7. I Relatori.

ALLEGATO 3

D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2

Al comma 8, premettere le seguenti parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

2. 4. (Nuova formulazione) Lucaselli, Lolobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Suppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020

attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***3. 018.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

***3. 014.** *(Nuova formulazione)* Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i ser-

vizi indivisibili (TASI), le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

****3. 019.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

****3. 015.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera 0a), le parole: « ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; » sono soppresse;

b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione ».

***3. 020.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano,

Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

- *3. 016.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Redditi fondiari percepiti)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: « dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore » sono sostituite dalle seguenti: « , purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *n-bis*) ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per

l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

- **3. 021.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

- **3. 017.** *(Nuova formulazione)* Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non con-

formi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci ».

2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre »;

b) al comma 2, le parole: « del nono mese » sono sostituite dalle seguenti: « dell'undicesimo mese ».

***4. 07.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

***4. 013.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 hanno rilasciato l'im-

pegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-*bis* »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-*bis* e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-*bis* e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

****4. 08.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

****4. 014.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *h-quinquies*) sono aggiunte le seguenti:

« *h-sexies*) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche ».

2. Le disposizioni di cui alle lettere *h-sexies* e *h-septies*) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento « F24 Enti pubblici », di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015 »;

b) al comma 6, le parole: « bollettino di conto corrente postale » sono sostituite dalle seguenti: « il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versa-

mento « F24 Enti pubblici », di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015 ».

4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

« 143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma ».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*4. 09. (Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Pateroster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanchelli, Spadoni.

***4. 015.** (Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle mag-

giori entrate derivanti dal presente decreto.

****4. 010.** (Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

****4. 016.** (Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:

« 4. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare ».

***4. 011.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

***4. 017.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

****4. 012.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

****4. 018.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Taran-

tino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Obbligo di invito al contraddittorio)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario»;

b) prima dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. – (Invito obbligatorio) – 1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai

documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento »;

c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: « di cui all'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 5 e 5-ter ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***4. 019.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

***4. 022.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

4. 023. Gusmeroli, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. – *(Ravvedimento parziale)*
– 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corri-

sponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ».

***4. 021.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

***4. 024.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 6.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

6. 1. *(Nuova formulazione)* Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***6. 06.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

***6. 07.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente

ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, *con le seguenti*: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o, sui medesimi immobili, agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.

7. 15. Parolo, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sostituire le parole: con il conseguimento della classe energetica A o B *con le seguenti:* con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.

7. 7. Vallascas, De Lorenzis, Trano, Faro.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Relativamente ai predetti fabbricati, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine, all'articolo 188, comma 3-*bis*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) dopo le parole: « articolo 47-*quinquies*, » sono inserite le seguenti: « ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea, »;

2) dopo le parole: « nei confronti » è inserite la seguente: « anche »;

b) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facoltà esercitabili dai contraenti ».

***7. 1.** Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

***7. 43.** Bellachioma, Comaroli, Ribolla, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari.

***7. 39.** Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

Art. 7-*bis*.

(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

****7. 014.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancellieri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanicelli, Zennaro, Spadoni.

****7. 013.** (Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 11

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa

commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma ».

11. 01. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Luci votive)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: « 6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri ».

2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019.

12. 01. (Nuova formulazione) Pastorino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La fattura è

emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 ».

***12. 019.** *(Nuova formulazione)* Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

***12. 024.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore

aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate ».

****12. 020.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

****12. 025.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: « dalla dichiarazione annuale » sono inserite le seguenti: « o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***12. 021.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Ma-

niero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

***12. 026.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancellieri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana

di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione »;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 ».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

****12. 022.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancellieri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

****12. 027.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancellieri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: « la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici » sono sostituite dalle seguenti: « la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto ».

***12. 023.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

***12. 028.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « , ad esclusione degli esercizi pubblici, degli

esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, » sono soppresse.

****13. 017.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

****13. 019.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Art. 77. – *(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)* – 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) mediante bonifico bancario;

c) mediante accredito sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del di-

rettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia ».

***13. 018.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrarri, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliadori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

***13. 020.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliadori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ALLEGATO 4

D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE RIFORMULATE NEL CORSO DELLA SEDUTA, NON POSTE IN VOTAZIONE**

ART. 7

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare *aggiungere le seguenti:* anche in caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) *dopo le parole:* provvedano alla *inserire le seguenti:* ristrutturazione edilizia ivi compresa la;

c) *dopo le parole:* nonché all'alienazione degli stessi *aggiungere le seguenti:* anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.

***7. 9.** *(Nuova formulazione)* Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

***7. 3** *(Nuova formulazione)* Rospi, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* secondo modalità stabilite *con le seguenti:* secondo termini e modalità stabiliti;

b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *al comma 4 sostituire le parole:* nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate *con le seguenti:* secondo termini e modalità determinati;

e) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* 5-bis. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dal 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 31 dicembre 2019 ».

13. 1. *(Nuova formulazione)* Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*)

80

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 giugno 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Segnala che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferiti al testo iniziale.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi da 1 a 23, recante modifiche al codice dei contratti pubblici, rileva che le disposizioni in esame recano, limitatamente al biennio 2019-2020, previsioni in materia di appalti pubblici, di carattere prevalentemente ordinamentale, che non sembrano, in linea di principio, suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica, nel presupposto della compatibilità con l'ordinamento europeo nonché della possibilità per i soggetti pubblici interessati di far fronte agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito appaiono utili elementi di valutazione e di conferma. Per quanto attiene alle modifiche di cui al codice degli appalti, segnala quanto segue: con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, riguardanti l'inclusione delle spese strumentali alla stesura del Piano generale degli interventi tra quelle a carico delle risorse iscritte dei pertinenti capitoli dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite all'Agenzia del demanio, appare utile, a suo avviso, acquisire dati volti a verificare la congruità di tali risorse tenendo conto del complesso degli interventi posti a carico delle stesse. Con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 177, che differiscono al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture (60 per cento nel caso dei concessionari autostradali), prende atto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame al Senato, circa l'assenza di sanzioni già comminate in base alla legislazione vigente e del conseguente venire meno dell'eventuale gettito ad esse connesso. Per quanto attiene, infine, alle modifiche all'articolo 197, che istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale con gestione affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prende atto di quanto affermato dal Governo durante l'esame in prima lettura circa la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene peraltro che sarebbe utile acquisire dati ed elementi volti a confermare tale assunzione di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi da 24 a 26, in materia di affidamento di lavori da parte dei comuni, rileva che le norme in esame prevedono che, alla luce delle modifiche apportate alla normativa in materia di appalti pubblici, siano fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 1, comma 912, della legge n. 145 del 2018, relativi all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, per i soli comuni che hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018. Vengono altresì posticipati i termini pre-

visti dalla legge n. 145 del 2018 e relativi alle scadenze previste per la fruizione dei contributi erogati ai comuni. In proposito, prende atto che lo slittamento dei termini risulta comunque ricompreso entro l'esercizio 2019 ed è relativo a finanziamenti già previsti a legislazione vigente. Appare tuttavia utile, a suo avviso, acquisire conferma che la nuova modulazione dei termini sia compatibile con l'andamento di cassa previsto a legislazione vigente. Segnala infine che il Ministero dell'interno provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi da 27 a 30, concernente la centralizzazione delle committenze in capo alla società Sport e Salute Spa, rileva che le disposizioni in esame qualificano la società Sport e Salute Spa come centrale di committenza, autorizzandola a svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport. In proposito, segnala che andrebbero chiariti i profili finanziari delle disposizioni, precisando se possano configurarsi in capo alla società Sport e Salute Spa maggiori oneri istruttori relativi al ruolo di centrale di committenza.

In merito all'articolo 2, recante procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto concerne l'articolo 2-bis, in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare per quanto concerne il comma 1 – Fondo di garanzia per imprese in difficoltà creditrici della pubblica amministrazione – in quanto le modifiche hanno carattere procedurale ed operano comunque nel limite delle risorse stanziato senza mutare il carattere della garanzia.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, ritiene che an-

drebbero acquisiti elementi volti a confermare che gli adempimenti posti a carico delle regioni (controlli a campione) e degli sportelli unici (ricevimento delle dichiarazioni) possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi da 1 a 6, in materia di Commissari straordinari, rileva che le norme recate dai commi da 1 a 5 definiscono una cornice di carattere generale per la nomina di Commissari straordinari incaricati di realizzare interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Nell'ambito di tale quadro i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera ed il compenso per i Commissari straordinari sono demandati a singoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda, in particolare, i compensi per i Commissari, posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare, non ha osservazioni nel presupposto che la relativa spesa non influisca sugli interventi da realizzare. Per quanto riguarda i restanti oneri per la rielaborazione e l'esecuzione delle opere, rimesse all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, andrebbe acquisita, a suo avviso, conferma che dalle nuove procedure di accelerazione o realizzazione degli interventi non derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a normativa vigente. Con riferimento alla possibilità che i commissari si avvalgano delle strutture delle amministrazioni pubbliche interessate e delle società pubbliche per la realizzazione delle opere, rileva che la norma non appare prevedere specifiche limitazioni procedurali mentre la relazione tecnica fa riferimento a « convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Ciò posto segnala che andrebbero acquisiti ulteriori elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità della disposizione. Analoghe osservazioni, per i profili di quantificazione, valgono con riferimento al

comma 6, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione di interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 6-*bis*, recante prosecuzione dei lavori del MOSE, prende atto che le spese, ivi compreso il compenso del Commissario, gravano sul quadro economico dell'opera; inoltre il Commissario può avvalersi di strutture amministrative esistenti solo nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, appare utile, a suo avviso, acquisire conferma che le attività rimesse al Commissario possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse disponibili.

Con riferimento all'articolo 4, comma 6-*ter*, recante interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a definire una nuova modalità di ripartizione di somme già destinate a finalità di spesa.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 6-*quater*, recante utilizzo del manufatto costruito su Ponte nuovo nord di Parma, non ha osservazioni da formulare dal momento che si conferisce una mera facoltà agli enti territoriali interessati dalla disposizione che, peraltro, è volta a favorire l'utilizzo di una struttura già esistente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 7, in materia di conclusione dei programmi infrastrutturali « 6000 campanili », non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato: appare peraltro opportuna, a suo avviso, una conferma che gli interventi in esame non incidano su progetti attualmente in corso di esecuzione e su obbligazioni già assunte.

Con riferimento all'articolo 4, comma 7-*bis* e 7-*ter*, recante infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che l'onere è configurato come limite massimo di

spesa e che la norma rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione degli interventi da realizzare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4, comma 7-bis, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, siano individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (cosiddetto « PNire 3 »), a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica. Al relativo onere, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2019, si provvede, ai sensi del successivo comma 7-ter, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017. Rammenta che il citato Fondo è allocato sul capitolo 7385 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e al momento presenta, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, disponibilità per l'anno 2019 pari a 25 milioni di euro. Al riguardo, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente, anche alla luce dell'utilizzo delle risorse del citato Fondo previsto, per finalità di copertura delle disposizioni di cui all'articolo 4-sexies del provvedimento in esame, dal successivo articolo 29, comma 1-bis, del presente decreto, cui rinvia.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi da 8 a 12, recante conclusione di opere nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, per quanto concerne il finanziamento e la realizzazione dell'opera, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le amministrazioni subentranti dispongano

delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività connesse al predetto completamento delle opere. Su tali aspetti è necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 4, comma 12-bis, recante modalità di ripartizione e di utilizzo di contributi per gli investimenti, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma disciplina la modalità di ripartizione di somme già stanziata.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 12-ter, concernente il danno erariale, rileva che la norma assume carattere prevalentemente ordinamentale; pertanto la stessa non appare suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 12-quinquies, recante eventi sportivi di sci alpino, andrebbe chiarito, a suo avviso, se i finanziamenti già previsti per le finalità dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017 consentano il prolungamento delle funzioni del commissario. Inoltre, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'estensione di due anni del periodo di realizzazione degli interventi.

Con riferimento all'articolo 4, comma 12-sexies, in materia di fondo ferroviario dell'Autostrada del Brennero, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame aggiunge ulteriori finalità a quelle già previste per il Fondo ferroviario dell'Autostrada del Brennero. Essa dunque non incide in via diretta ed immediata sugli accantonamenti effettuabili in sospensione d'imposta. Tenuto conto, tuttavia, che anche l'utilizzo (non solo l'accantonamento) del fondo avviene in sospensione d'imposta e che l'inserimento di nuove finalità appare suscettibile di comportare un incremento degli accantonamenti a fronte di nuove opere finanziabili, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti di minor gettito fiscale ascrivibili al comma in esame.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 12-*septies*, in materia di nodo ferroviario di Genova, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta con un emendamento non provvisto di relazione tecnica, unifica tre progetti infrastrutturali reperendo i relativi finanziamenti nell'ambito delle risorse del Contratto di programma-parte investimenti MIT-RFI: per il progetto unificato è indicato un limite di spesa di circa 6,9 miliardi. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a dimostrare la disponibilità delle relative risorse nel quadro del Contratto di programma, a suffragare l'effettiva possibilità amministrativa di disporne nei tempi e nei modi necessari per l'attuazione del progetto nonché a confermare che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi ulteriori interventi eventualmente già avviati o programmati a valere sulle medesime. Andrebbe altresì confermato, a suo avviso, che il progetto unificato sia effettivamente realizzabile nel quadro del limite di spesa individuato dalla norma.

Con riferimento all'articolo 4, comma 12-*octies*, in materia di nodo ferroviario di Genova, in merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono la nomina del Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova, senza oneri per la finanza pubblica. In proposito, appare necessario, a suo avviso, acquisire chiarimenti sugli effetti per la finanza pubblica derivanti dall'eventuale compenso da attribuire al Commissario e dal funzionamento della struttura allo stesso riferita.

Per quanto concerne l'articolo 4-*bis*, recante modalità di ripartizione dei contributi concessi ai comuni per la messa in sicurezza, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione considerato che le norme non intervengono sull'entità della spesa originariamente autorizzata.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-*ter*, in materia di Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, evidenzia

che agli oneri connessi alla nuova gestione commissariale, relativi ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale allo stesso intestata e, a tal fine, viene autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000 per il 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 12). Per l'attuazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso la norma, inoltre, autorizza la spesa di euro 20 milioni per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (comma 13). Al riguardo, pur considerato che i suddetti oneri complessivi risultano limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa, rileva che non vengono indicate in modo completo le componenti degli oneri riferibili alle singole disposizioni di spesa come invece prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009). Non vengono invece forniti dati o elementi relativi alle componenti relative al trattamento accessorio (per le 10 qualifiche funzionali) e all'indennità di amministrazione (per il dirigente) riconosciuti alle 11 unità di personale della struttura di supporto del Commissario (commi 3 e 4) nonché alle componenti connesse alla possibilità di avvalimento da parte del Commissario del personale ANAS, sulla base di appositi protocolli d'intesa (comma 7). Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento. Con riguardo, inoltre, all'attuazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, evidenzia che la norma riferisce che i relativi oneri (20 milioni per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021) « sono stati stimati dai rispettivi quadri economici ». Al riguardo, ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la suddetta stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 15 dell'articolo 4-*ter* – concernente la nomina di un Commissario straordinario del Governo e l'istituzione della relativa struttura di supporto, con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'e-

secuzione degli interventi volti a conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso – provvede all'onere derivante dall'attuazione delle predette disposizioni, pari a 20,7 milioni di euro per il 2019 e a 51,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, tramite le seguenti modalità:

quanto a 0,7 milioni di euro per il 2019 e a 1,4 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

quanto a 1,4 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al bilancio triennale 2019-2021;

quanto a 20 milioni di euro per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 18 milioni di euro per il 2019, 45 milioni per il 2020 e 43 milioni per il 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per il 2019, 5 milioni per il 2020 e 7 milioni per il 2021.

Ciò posto, in merito alla copertura finanziaria prevista alla lettera *a*), fa presente che preliminarmente l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in

bilancio su base pluriennale, su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la norma in commento si riferisca al fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 1414), considerato che le risorse di conto capitale rivenienti dal medesimo accertamento (capitolo 7191 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) non sono sufficienti a coprire l'onere previsto per l'anno 2020. Ciò posto, appare infine necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.

In merito alla copertura prevista alla lettera *b*), non ha osservazioni da formulare poiché lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al bilancio triennale 2019-2021 reca le occorrenti disponibilità.

In merito alla copertura prevista alla lettera *c*), fa presente che l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, iscritto al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento, per il periodo considerato, pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3.300 milioni di euro per l'anno 2024. Detto Fondo è oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri n. 81, presentato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari in data 18 aprile 2019. Sulla base della tabella allegata a detto schema la dotazione complessiva attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sempre con riferimento al periodo considerato, è pari a 102 milioni di euro per il 2019, a 144 milioni di euro per il 2020 e a 209 milioni di euro per il 2021, mentre quella relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pari a 158 milioni di euro per il 2019, a 291 milioni di euro per il 2020 e a 320 milioni di euro per il 2021.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-*quater*, in materia di sperimentazione e semplificazioni in materia contabile, evidenzia che l'estensione del periodo di utilizzo dei residui appare in linea di principio suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi con riguardo a quegli esercizi per i quali – sulla base delle previsioni tendenziali predisposte a legislazione vigente – non risultava previsto l'utilizzo delle medesime somme. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-*quinquies*, recante misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero della salute conceda un termine ulteriore, in deroga a quello previsto a legislazione vigente, alle regioni o alle province autonome interessate, al fine di richiedere finanziamenti o di provvedere all'assegnazione dei lavori, per quelli già ammessi al finanziamento, per realizzare il programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del servizio sanitario nazionale ritenuti prioritari. In caso di mancato rispetto del nuovo termine, provvede al commissariamento ad acta. In proposito, tenuto conto che le disposizioni in esame prevedono che gli oneri per il compenso del Commissario o quelli per il supporto tecnico, compresi quelli eventualmente relativi alla convenzione con Invitalia Spa, siano posti a carico dei

quadri economici degli interventi da realizzare o completare, non ha osservazioni da formulare nel presupposto della disponibilità delle relative risorse senza incidere sugli interventi da realizzare. In proposito ritiene utile una conferma. Per quanto attiene agli effetti attesi in termini di cassa, andrebbe altresì confermato, a suo avviso, che l'applicazione di dette disposizioni sia compatibile con il profilo di spesa scontato nei tendenziali in base alla legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-*sexies*, recante acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Evidenzia, peraltro, che la copertura dei suddetti oneri viene posta a carico del Fondo industria 4.0, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge bilancio 2018. A tale riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità di tale risorse tenuto conto di quelle già eventualmente destinate dalla normativa vigente ad altre finalità di spesa.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-*septies*, recante adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, evidenzia che la norma (commi da 1 a 8) centralizza in capo ad un'unica struttura commissariale le funzioni di intervento – svolte a normativa vigente da una pluralità di gestioni commissariali – in materia di adeguamento alle pronunce di condanna della Corte di giustizia UE relative alla non conformità alla direttiva 1991/271/CEE in tema di acque reflue urbane. La norma è corredata di una clausola di neutralità finanziaria (comma 9) che prevede che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima disposizione prevede che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene utile

acquisire elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per il Commissario unico di espletare i compiti attribuiti dalla norma ad invarianza di oneri.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di rigenerazione urbana, non ha osservazioni da formulare circa il comma 1, tenuto conto del suo carattere ordinamentale, e circa il comma 1-*bis*, il cui onere è limitato all'entità dello stanziamento. Per quanto riguarda il comma 1-*ter* (introdotto dal Senato con emendamento non corredato di relazione tecnica), che dispone la conservazione di talune somme (originariamente stanziata per il 2018 ai sensi della legge di bilancio) nel conto dei residui passivi per la reiscrizione a spesa nello stato di previsione del Ministero dell'interno, evidenzia che, in linea generale, la reiscrizione di somme in esercizi successivi a quelli di stanziamento è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In proposito segnala che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1-*bis* dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento – per un importo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 – dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 80 del 2001, concernente interventi a favore del comune di Pietrelcina, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*ter*, recante procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale, rileva che la norma modifica il regime procedurale della Conferenza di servizi prevista per talune ipotesi di localizzazione di opere di interesse statale: in proposito non formula osservazioni tenuto conto che ai due regimi procedurali non sono ascritti effetti finanziari dalle relative

norme istitutive e che la previsione in esame appare rivestire carattere prevalentemente procedurale.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*quater*, recante proroga mutui scaduti, rileva che la norma consente, al sussistere dei relativi presupposti, l'erogazione in mutuo di somme trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e per le quali, a legislazione vigente, non appare prevista l'erogabilità. Rileva preliminarmente che la concessione di mutui è configurabile, nel SEC 2010, quale operazione finanziaria, in quanto tale non incidente sull'indebitamento netto; tuttavia – anche considerato che l'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica – andrebbero acquisiti, a suo avviso, ulteriori dati ed elementi di quantificazione, relativi, in particolare, ad eventuali impatti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno nonché ad eventuali oneri amministrativi in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*quinqüies*, recante disposizioni in materia di infrastrutture, rileva preliminarmente che il comma 3 autorizza la spesa per la stipula di convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e la società Italia Infrastrutture Spa per il supporto tecnico – amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali è il soggetto che richiede un servizio. Anche in considerazione del carattere permanente del predetto finanziamento, fa presente che andrebbero acquisiti chiarimenti con riguardo ai seguenti profili.

Andrebbe in primo luogo chiarito, a suo avviso, se i predetti finanziamenti costituiranno le risorse per il complessivo funzionamento della società. In tal caso, al fine di verificarne la congruità, segnala che andrebbero stimati gli oneri che si assume che la società debba sostenere – tanto per le spese di primo impianto quanto per quelle di funzionamento – e quale sia la dotazione organica di cui dovrà, presumibilmente, avvalersi. A que-

st'ultimo riguardo il comma 2 prevede la stipula di ulteriori convenzioni per l'avvalimento da parte della medesima società di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti di elevata professionalità. Le predette facoltà sono consentite nell'ambito delle « risorse disponibili a legislazione vigente ». Segnala che andrebbe quindi chiarito se queste ultime risorse siano le stesse derivanti dalle convenzioni di cui al comma 1 (5 milioni annui a regime) e, in ogni caso, quale siano i meccanismi procedurali volti a garantire che le spese per esperti e per personale non determinino maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò nel caso in cui la società di nuova costituzione dovesse essere considerata organismo « non market », rientrante quindi nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 5-*quinquies* provvede agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni: istituzione, a decorrere dal 1° settembre 2019, della società Italia Infrastrutture Spa, con capitale sociale pari a 10 milioni di euro, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1); stipula di una o più convenzioni tra la predetta società e le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi ad oggetto attività di supporto tecnico-amministrativo, nel limite massimo di spesa autorizzata nella misura di 2 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 3).

In particolare, il citato comma 4 appresta la copertura dei suddetti oneri tramite le seguenti modalità:

quanto a 0,5 milioni di euro per il 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha definito gli importi relativi alla quota delle

maggiori entrate derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, disposto dalla medesima disposizione, oggetto di riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, andrebbe acquisito, a suo avviso, un chiarimento del Governo in ordine al fatto che la citata riduzione di risorse di cui la normativa vigente prevede la riassegnazione al predetto Ministero non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità eventualmente già programmate a valere sulle medesime risorse;

quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a copertura nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, da imputarsi alla quota parte del Fondo medesimo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, si ricorda che il predetto Fondo è oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presentato alle Camere in data 18 aprile 2019 (Atto del Governo n. 81). Rileva che, sulla base della tabella allegata a detto schema, la dotazione complessiva attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre con riferimento alla annualità 2019, risulta pari a 158 milioni di euro.

Relativamente all'articolo 5-*sexies*, recante disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma è corredata di una clausola di neutralità finanziaria. Ritiene, quindi, che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare la possibilità di dare attuazione alla norma ad invarianza di oneri.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*septies*, in materia di sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione di due Fondi al fine di finanziare l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. In base a quanto disposto dal comma 3, gli stanziamenti a valere sui rispettivi Fondi, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, costituiscono limiti di spesa.

Peraltro, poiché i predetti stanziamenti sono finalizzati, rispettivamente, all'erogazione « delle risorse finanziarie occorrenti » all'installazione dei sistemi di sorveglianza presso ogni aula di ciascuna scuola (comma 1) e presso ogni struttura di cui al comma 2, fa presente che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi di quantificazione volti a confermare la sostenibilità delle relative spese all'interno dei limiti massimi individuati dal successivo comma 3, riferiti al periodo 2019-2024. Inoltre – in assenza di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di una relazione tecnica – andrebbe esplicitata, a suo avviso, la dinamica di spesa ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica, al fine di verificare l'idoneità della copertura prevista a valere sul Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali e sulle risorse del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico in materia sanitaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 5-*septies* istituisce un Fondo, nello stato di

previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione ai comuni di risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia e all'acquisto di apparecchiature per la conservazione delle immagini. Segnala inoltre che il comma 2 dell'articolo 5-*septies* istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e all'acquisto di apparecchiature per la conservazione delle immagini. Il comma 4 dell'articolo 5-*septies* provvede alla copertura del relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. In particolare si prevede che:

quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provveda mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2019, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La citata disposizione prevede l'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, iscritto al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento, per il periodo considerato, pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3.300 milioni di euro per l'anno 2024. Detto Fondo è oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 81, presentato per il parere alle competenti Commissioni par-

lamentari in data 18 aprile 2019. Sulla base della tabella allegata a detto schema la dotazione complessiva attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sempre con riferimento al periodo considerato, è pari a 102 milioni di euro per l'anno 2019, a 144 milioni di euro per l'anno 2020, a 209 milioni di euro per l'anno 2021, a 290 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Al riguardo fa presente che dette risorse sono relative a interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e sono allocate sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca stanziamenti pari a 625 milioni di euro per l'anno 2019, per 1.121,2 milioni di euro per l'anno 2020 e per 2.450 milioni di euro per l'anno 2021. Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di funzioni dei Commissari straordinari, pur rilevando che la norma opera nell'ambito delle risorse della contabilità speciale, sarebbe comunque utile acquisire gli elementi alla base della quantificazione di un onere di 380.000 euro per la redazione del piano di micro-zonazione sismica di III livello. Per quanto riguarda, inoltre, il comma 2, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la norma comporti la possibilità di derogare alle norme di contabilità pubblica e se da tale deroga possano scaturire effetti onerosi non scontati a legislazione vigente. Infine, con riferimento al comma 2-bis, che prevede che i Commissari possano avvalersi di Invitalia mediante sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle

risorse di cui all'articolo 8, rinvia alle considerazioni che si appresta a svolgere.

Con riferimento all'articolo 8, recante contabilità speciali, in merito ai profili di quantificazione rileva che la relazione tecnica fornisce le stime riferite ai soli oneri derivanti dagli articoli 7 (interventi di micro-zonazione), 16 (struttura di missione) 18 (struttura commissari straordinari), 19 (interventi per la ripresa economica) e 20 (sospensione dei termini); tali articoli, per lo più, fanno riferimento alle strutture destinate a gestire gli interventi. Viceversa per lo svolgimento degli interventi di assistenza e ricostruzione previsti dai restanti articoli del Capo II non sono forniti elementi informativi di carattere numerico a sostegno della quantificazione dei residui oneri per complessivi 44,133 milioni per il 2019, 72,3 milioni per il 2020, 89,1 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022 ed il 2023. Pertanto, pur rilevando che gli interventi saranno complessivamente limitati alla dotazione finanziaria appostata sulla contabilità speciale, fa presente che non risulta possibile individuare – per le misure diverse da quelle di cui agli articoli prima richiamati – l'onere imputabile alle singole misure previste, come invece prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17 legge n. 196 del 2009). Fa presente in proposito che talune disposizioni introdotte dal Senato prevedono ulteriori interventi a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali. In proposito ritiene quindi necessario acquisire i relativi elementi di valutazione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, in materia di ricostruzione privata, pur prendendo atto che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse delle contabilità speciali, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione, sia pure di massima, dell'onere derivante dalla norma mentre, con riferimento all'articolo 8, la stessa relazione afferma che le dotazioni delle contabilità speciali sono state determinate anche in base agli oneri relativi al tale ricostruzione. Nel rinviare in proposito alle considerazioni svolte con riferi-

mento all'articolo 8, considera opportuno acquisire ulteriori elementi concernenti gli oneri attesi per effetto dell'attuazione dell'articolo in esame, nel quadro delle risorse complessivamente utilizzate.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante modalità di concessione dei contributi per la ricostruzione privata, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo agli articoli 8 e 9.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, non ha osservazioni da formulare.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 12, concernente la procedura per la concessione ed erogazione dei contributi, rileva che ciascun Commissario, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati opere pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, procede, a cadenza mensile, a verifiche a campione sugli interventi finanziati, in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi concessi. La norma dispone che la collaborazione avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, osserva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, affermando che si tratta di attività istituzionali. Tenuto conto che le funzioni di verifica hanno carattere obbligatorio e cadenza mensile, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di tipo quantitativo volti a suffragare la predetta assunzione di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, riguardante la ricostruzione pubblica, pur prendendo atto che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse delle contabilità speciali, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione, sia pure di massima, dell'onere derivante dagli interventi di ricostruzione in esame mentre, con riferimento all'articolo 8, la stessa relazione afferma che le dotazioni delle contabilità speciali sono state determinate anche in base agli oneri relativi a tale ricostruzione: reputa quindi opportuno ac-

quisire ulteriori elementi concernenti gli oneri attesi per effetto dell'attuazione dell'articolo in esame, nel quadro delle risorse stanziato.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 14, relativo ai soggetti attuatori, pur rilevando che le norme recate dal comma 1-*bis* – che prevedono che i Commissari straordinari possono autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica ad avvalersi di Invitalia Spa, anche in qualità di centrale di committenza – sono attivabili nei limiti delle risorse disponibili, osserva che la disposizione in questione pone un'ulteriore spesa, non determinata nel suo ammontare, a carico degli stanziamenti per la ricostruzione. Non formula peraltro osservazioni in considerazione del carattere facoltativo del ricorso ad Invitalia.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 14-*bis*, recante disposizioni concernenti il personale dei comuni, pur constatando che la norma opera nel limite delle risorse disponibili, rileva che la stessa pone un ulteriore onere a carico delle contabilità speciali istituite per il finanziamento degli interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2018. Segnala che, poiché – come già rilevato in sede di esame dell'articolo 8 – non risulta disponibile un quadro analitico delle esigenze di finanziamento connesse all'attuazione delle singole norme recate dal Capo II del provvedimento in esame, non è possibile verificare la capienza delle predette risorse rispetto al complesso delle esigenze da finanziare a carico delle stesse. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se la spesa in esame, riducendo le disponibilità per l'attuazione degli altri interventi finanziati con le predette somme, sia suscettibile di pregiudicarne la realizzazione.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 15, riguardante contributi ai privati per i beni mobili danneggiati, non formula osservazioni tenuto conto che l'assegnazione del contributo ha carattere facoltativo e, inoltre, opera nei limiti delle risorse disponibili su ciascuna contabilità speciale.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 16, commi 1-3, concernente legalità e trasparenza, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito alle componenti dell'onere annuo complessivo. Pur rilevando, infatti, che per talune voci di spesa – quali le dotazioni strumentali e il *software* – non sono forniti elementi di dettaglio, osserva che la stima di talune delle componenti di spesa appare comunque ispirata a criteri di prudenzialità. Per quanto concerne, inoltre, la parziale copertura dell'onere disposta a valere sulle risorse della contabilità speciale istituita per finanziare gli interventi nei territori colpiti dal sisma del 2016, rileva che la relazione tecnica non fornisce un quadro delle disponibilità esistenti su tale contabilità e degli interventi ancora da effettuare. Ritiene che andrebbe pertanto confermata la disponibilità delle relative risorse senza pregiudizio di impegni già assunti o programmati a valere sulle stesse. In merito infine all'utilizzo parziale delle somme di cui all'articolo 8, rinvia alla relativa descrizione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 16, comma 3-*bis*, riguardante posti di funzione di livello dirigenziale per il personale della Polizia di Stato, evidenzia che la norma prevede che per il 2019 le promozioni alle qualifiche superiori di vice questore aggiunto e a quelle di primo dirigente e dirigente superiore dei ruoli normali, tecnico e medico della Polizia di Stato avvengano nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno. Segnala che la disciplina vigente relativa alla medesima procedura di avanzamento prevede, invece, che si faccia riferimento ai soli posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Pur considerato che l'onere derivante dalla disposizione viene definito entro il limite massimo di 500.000 euro per il 2019 e che l'avanzamento verrà disposto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, ritiene che andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del summenzio-

nato onere; ciò al fine di consentire una valutazione della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.

In ordine ai profili di copertura finanziaria, segnala che la norma in commento provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale relativi al personale della Polizia di Stato – quantificati nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per il 2019 – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 17, concernente la qualificazione per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, prende atto che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse delle contabilità speciali; osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce gli elementi per la quantificazione del relativo onere benché, con riferimento all'articolo 8, la stessa relazione affermi che le dotazioni delle contabilità speciali sono state determinate anche in base agli oneri relativi all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui all'articolo 17 in esame: considera quindi opportuno acquisire ulteriori elementi concernenti gli oneri attesi per effetto dell'attuazione dell'articolo in esame, nel quadro delle risorse complessivamente stanziato.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 18, concernente la struttura dei Commissari straordinari, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica relativamente al contenuto dei commi da 1 a 6. Per quanto concerne le norme del comma 6-*bis*, che prevedono appositi stanziamenti per le «spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti» osserva che non risulta evidente quali siano le strutture che si intende finanziare dal momento che i commi da 1 a 6 fanno riferimento ad un'unica struttura. Sul punto reputa op-

portuno un chiarimento, tenuto conto altresì che l'emendamento che ha introdotto la disposizione non risulta corredato di relazione tecnica.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 19, in materia di interventi volti alla ripresa economica, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che i contributi sono erogati nell'ambito di limiti massimi di spesa.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 20, commi 1, 2 e 4, riguardante le esenzioni fiscali per immobili danneggiati da calamità, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica e di quanto affermato dalla nota del 14 maggio 2019. Tuttavia, con riferimento al comma 1, ritiene utile acquisire elementi diretti a suffragare le diverse ipotesi utilizzate, tenuto conto che le percentuali di fabbricati inagibili sembrerebbero triplicate solo ai fini della determinazione degli effetti IMU/TASI e non anche per la stima degli effetti IRPEF/IRES. Per quanto riguarda il comma 4, osserva che non appaiono esplicitati gli elementi utilizzati per la stima, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che « il contributo è stato calcolato sulla base del numero di abitazioni private ad oggi dichiarate inagibili ». Per quanto attiene alla disponibilità delle risorse presso le contabilità speciali, rinvia a quanto osservato con riguardo all'articolo 8.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 20, comma 3, concernente le esenzioni per forniture energetiche, idriche e telefoniche, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità di assicurare l'integrale copertura degli interventi mediante il ricorso, da parte delle autorità regolatrici, a strumenti perequativi.

Per quel che concerne i profili di quantificazione dell'articolo 20-bis, relativo ai bilanci degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2018, non ha osservazioni da formulare.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 21, concernente il contributo straordinario per L'Aquila e provvidenze

per i comuni del cratere e fuori cratere, ritiene che andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, a valere sulle somme previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 che reca un'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse recato dal successivo articolo 29. Ciò in considerazione altresì delle modifiche intervenute al Senato, che finalizzano le risorse anche alla copertura degli oneri riguardanti l'anno 2020. Sul punto rinvia alle considerazioni di seguito svolte sui profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 21, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la concessione di un contributo straordinario, di importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il comune de L'Aquila, nonché ulteriori provvidenze, in misura pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in favore dei comuni del cratere e fuori cratere. Osserva che al relativo onere, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, il comma 2 dell'articolo 21, anch'esso modificato nel corso dell'esame presso il Senato, provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013. Evidenzia che detto articolo ha autorizzato una spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma del 2009 in Abruzzo. Rileva altresì che le relative risorse sono allocate nel piano di gestione 4 del capitolo 8005 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2019 pari a 1.499,2 milioni di euro. Ciò posto, anche alla luce della riduzione delle medesime risorse, in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno

2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, disposta dal successivo articolo 29, comma 1, lettera c), ritiene che andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, in particolare per l'anno 2020 per il quale non è stato possibile verificare la consistenza dello stanziamento presente sul piano di gestione 4 del menzionato capitolo 8005. Reputa inoltre necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 22, concernente il personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione, evidenzia che la norma di cui al comma 01 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro riconosciuta, a normativa vigente, in favore delle persone fisiche e giuridiche dei comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016. La norma non indica il relativo onere e la conseguente copertura; sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, quanto alla norma di cui al comma 1, lettera c), che riconosce al Commissario straordinario e agli esperti nominabili dallo stesso il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle proprie attività nel limite di euro 80.000 per il 2019 e di euro 80.000 per il 2020, pur rilevando che si tratta di importi massimi complessivi, reputa utile acquisire i dati sottostanti la determinazione di tali limiti. Evidenzia, altresì, che il comma 2 proroga (lettera b)) dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'articolo 50-bis, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 entro il quale i comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 possono stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa e sopprime (comma 2, lettere *0a*) e c)) i limiti di unità di personale assumibili a tal fine dai comuni. Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso

dell'esame presso il Senato, giudica opportuno acquisire una valutazione in merito alla effettiva portata applicativa dalle modifiche apportate dal summenzionato comma 2, che sopprimono il limite delle 700 unità assumibili a tempo determinato dai comuni. Infatti, nel testo vigente del comma 1, del medesimo articolo 50-bis, tale limite riguarda assunzioni da effettuare in ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, entro limiti di spesa riferiti ai medesimi esercizi, ormai trascorsi. Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato autorizzate per gli anni 2019 e 2020 dal comma 2, lettera *0b*), pur considerato che le stesse vengono disposte nel limite di 200 unità complessive di personale e nel limite di spesa di 4,15 milioni di euro per il 2019 e 8,3 milioni di euro per il 2020, andrebbero a suo avviso forniti e i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la lettera *0b*) del comma 2 dell'articolo 22, che introduce il comma 1-ter all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, consente al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 di autorizzare gli uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, da impiegare nei servizi per la ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. Osserva che la copertura del relativo onere è effettuata mediante corrispondente utilizzo del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3050). Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime

risorse, tenendo anche conto della riduzione del medesimo Fondo, nella misura di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, effettuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento. Inoltre, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla natura di parte corrente del Fondo in parola, giacché tale specificazione non risulta espressamente indicata nel testo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22-*bis*, riguardante l'estensione ai professionisti dei benefici della zona franca urbana, evidenzia che la norma prevede una estensione dell'ambito di applicazione (soggettivo e temporale) dei benefici fiscali e contributivi previsti dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017. Tenuto conto che, a fronte degli oneri recati dall'introduzione del predetto articolo 46, è prevista un'autorizzazione di spesa per gli anni 2017, 2018 e 2019, rileva che l'estensione dell'ambito soggettivo appare possibile solo in presenza di risorse inutilizzate. In merito a tale aspetto, ritiene necessario acquisire dati riferiti agli effetti finanziari recati dalla fruizione dei precedenti benefici fiscali e contributivi al fine di verificare l'ammontare delle eventuali risorse ancora disponibili e, quindi, la congruità della copertura dell'estensione in esame.

Inoltre, per quanto concerne il profilo temporale, rileva che l'impiego di risorse per annualità successive rispetto a quelle previste dalla norma in esame, appare suscettibile di determinare effetti sui saldi laddove l'utilizzo delle stesse non risulti già scontato ai fini delle previsioni tendenziali. In proposito reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 23, comma 1, riguardante la ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, con riferimento alla lettera *c*), che fa venire meno una causa di decadenza dai contributi precedentemente prevista, non formula osservazioni, posto che gli stessi sono comunque destinate ad operare nel qua-

dro e nel limite delle risorse assegnate al Commissario straordinario. Con riferimento alla lettera *e-ter*), non corredata di relazione tecnica – la quale proroga di cinque mesi la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi a causa degli eventi sismici in Italia centrale – è a suo avviso necessario acquisire i dati e gli elementi posti a base della quantificazione dell'onere, indicato in 5 milioni per il 2019. Infatti, ove si assuma (prudenzialmente e in linea con le stime riferite a precedenti proroghe) che i contribuenti optino per il versamento in 120 rate mensili senza interessi in luogo del versamento in unica soluzione – l'onere potrebbe non coincidere con quello indicato dalla norma in esame. Con riferimento alle lettere *b-ter* e *d-bis* – che indicano criteri di equivalenza e di priorità nell'ambito della ricostruzione privata e pubblica – osserva che le norme sono destinate ad operare a valere sulle relative contabilità speciali e nei limiti delle risorse ivi disponibili: ritiene che andrebbe comunque confermato che le nuove norme non pregiudichino interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 23, comma 1-*bis*, concernente i contributi per i comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto 2016, osserva che dal tenore letterale della norma non è possibile evincere in via immediata quale sia la platea dei comuni ammessi alla fruizione del contributo. Tanto premesso, ritiene che dovrebbe essere chiarito se il contributo di 5 milioni debba intendersi come importo complessivo da ripartire per l'esercizio 2019 (come sembrerebbe evincersi dalla norma di copertura).

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la disposizione in esame provvede agli oneri derivanti dalla concessione di un contributo ai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti colpiti da eventi sismici del 2016, nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero

dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 23-*bis*, recante svolgimento anno scolastico nelle aree colpite dal sisma, pur rilevando che l'onere è configurato nell'ambito di un limite di spesa, osserva che – in assenza di una relazione tecnica che espliciti i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione della medesima autorizzazione di spesa – appare necessario acquisire i relativi elementi di stima, al fine di verificare la congruità dello stanziamento a fronte della proroga introdotta e dell'estensione delle misure ai comuni di Ischia colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2017.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 23-*bis* estende all'anno scolastico 2019/2020 e ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia le disposizioni previste dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016. Osserva che pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte, l'articolo 23-*bis* del provvedimento in esame modifica l'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 18-*bis*, aumentandola da 4,5 milioni di euro a 6 milioni di euro per il 2019 e prevedendo un'ulteriore spesa, pari a 2,25 milioni di euro, per il 2020 e che a tale onere – pari quindi a 1,5 milioni di euro per il 2019 e a 2,25 milioni di euro per il 2020 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 24, recante Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo, ritiene che andrebbe confermata la conformità delle disposizioni in esame alla disciplina europea al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 25, in materia di Compensazione ai comuni delle minori entrate per esenzione di imposte comunali, evidenzia

che non sono forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere (5 milioni per ogni annualità interessata), che non risulta configurato come limite massimo di spesa. In proposito andrebbero a suo avviso acquisiti i relativi elementi di stima.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 26, riguardante il ristoro dei danni subiti da attività economiche e privati a seguito di eventi calamitosi, non ha osservazioni da formulare tenuto conto del carattere essenzialmente procedurale delle disposizioni in esame.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 26-*bis*, recante misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, rileva che l'estensione dell'esenzione IMU comporta oneri per la cui copertura si provvede a valere delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 985, della legge di bilancio 2019. Rammenta che quest'ultima norma ha esteso al 2019 l'esenzione IMU per i fabbricati situati in Emilia Romagna resi inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012: la relazione tecnica stimava i relativi oneri in 15,75 milioni di euro «sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali per la quantificazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito per l'anno 2018, considerata la nuova platea di applicazione della proroga e l'andamento della ricostruzione». Pertanto, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2019, la cui stima riguardava i soli fabbricati situati in Emilia Romagna, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la congruità delle risorse indicate a fornire copertura finanziaria agli oneri recati dalla norma in esame, che estende il beneficio ai fabbricati situati nelle regioni Lombardia e Veneto.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 27, relativo al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, evidenzia preliminarmente che la norma integra la composizione (15 unità militari per il presidio delle aree dell'isola d'Ischia colpite dal sisma del 2017) del contingente

impiegato nelle operazioni di supporto alle Forze di polizia nel controllo del territorio (c.d. « Operazioni strade sicure »). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 418.694 per il 2019, con copertura a valere sulle risorse finanziarie della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che il suddetto maggior onere risulta limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono complessivamente analoghi a quelli evidenziati nelle relazioni tecniche relative a precedenti interventi di proroga e rifinanziamento delle « Operazione strade sicure » (da ultimo l'articolo 1, comma 688, della legge di bilancio 2018). Non ha alcunché da osservare in merito all'impiego, per finalità di copertura dell'onere, delle risorse della summenzionata contabilità speciale; ciò nel presupposto dell'effettiva disponibilità di tali risorse, al netto di quelle già impegnate, e dell'adeguatezza delle stesse a fronteggiare gli oneri in questione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 28, recante modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003, recante « Codice delle comunicazioni elettroniche », prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in merito al servizio IT-alert. Con riferimento alle attività demandate al Ministero dello sviluppo economico per l'attivazione del servizio e alla protezione civile per l'invio dei messaggi, ritiene che andrebbe confermato che tali nuovi compiti possano essere svolti avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa i profili di copertura finanziaria dell'articolo 29, commi 1 e 1-bis, recante norma di copertura, segnala che l'articolo 29, comma 1, lettere da a) a d), indica i mezzi tramite cui far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 8 (Istituzione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici), 20 (esenzione imposte dirette ed IMU/TASI nei comuni

colpiti dal sisma, ricompresi nell'ambito di applicazione del presente decreto) e 25 (compensazione ai comuni del cratere delle minori entrate derivanti dall'esenzione delle imposte per occupazione del suolo pubblico e sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui immobili sono stati dichiarati inagibili). In particolare, esso prevede che ai suddetti oneri si provveda attraverso le seguenti modalità:

quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità;

quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3050). Al riguardo, reputa necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche tenendo conto della riduzione del medesimo Fondo disposta, in misura pari a 4,15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,3 milioni di euro per l'anno 2020, dall'articolo 22, comma 2, lettera ob), del presente provvedimento. Inoltre, andrebbe a suo avviso acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla natura di parte corrente del Fondo in parola, giacché tale specificazione non risulta espressamente indicata nel testo;

quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa ad interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009. Al riguardo, considera necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte per i medesimi anni nel programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», appartenente alla missione «Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita dal Governo un'indicazione di maggior dettaglio circa il/i capitolo/i interessato/i dalla riduzione in oggetto, anche in considerazione del fatto che il citato programma risulta costituito in prevalenza da capitoli di spesa avente natura obbligatoria.

Osserva che il successivo comma 1-*bis* dell'articolo 29 provvede, infine, alla copertura degli oneri – pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al

2023 – derivanti dalle spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e l'ammmodernamento delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 4-*sexies* del presente decreto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017.

Al riguardo, rinviando a quanto illustrato relativamente ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 4 per quanto riguarda l'anno 2019, ritiene necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità considerate e che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che il Governo non ha ancora trasmesso la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 99 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL 34/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione, urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) | 99 |
| Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) | 104 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 10 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene la viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 34/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione,

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal pomeriggio di martedì 11 giugno prossimo e che pertanto la Commissione dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la tarda mattinata di domani.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, ricorda che I Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Preliminarmente, rammenta che il provvedimento originario, composto di 30 articoli, è ora – a seguito delle numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato – composto di 49 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 5-*septies*) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20-*bis*) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

Preannuncia che si limiterà in questa sede a richiamare le disposizioni di interesse della Commissione Finanze, rinviando alla lettura del *dossier* di documentazione per un'analisi dettagliata delle altre disposizioni.

Nell'ambito del Capo I, di interesse per la Commissione Finanze è innanzitutto l'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contributi erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti. Le modifiche proposte, che stabiliscono eccezioni a tale recupero, mirano a consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 (ammontanti a 150 milioni di euro) di portare a compimento le opere previste.

Segnala inoltre l'articolo 5-*quater* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – che prevede la proroga di mutui erogati al fine del completamento di opere di interesse pubblico, trasferiti al Ministero dell'economia in relazione alla trasforma-

zione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, il cui piano di rimborso sia scaduto il 31 dicembre 2018 e le cui somme residue non siano state utilizzate dai soggetti mutuatari. In tal caso, la norma prevede che l'erogazione delle somme sia effettuata dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.

Nel Capo II, che reca norme finalizzate a favorire la ricostruzione nei comuni della regione Molise e dell'area Etnea colpiti dagli eventi sismici nel 2018, sono contenute diverse disposizioni di interesse della nostra Commissione.

In particolare, l'articolo 9 interviene sulla disciplina della ricostruzione privata.

Il comma 1 affida ai commissari, ai fini del riconoscimento dei contributi, il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito.

Il comma 2 individua le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

Il comma 3 stabilisce che i contributi per la ricostruzione privata sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra il danno, anche in relazione alla sua entità e i predetti eventi sismici. Tale nesso – specifica la norma – va comprovato da apposita perizia asseverata.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste per gli aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE.

In base al comma 5, agli oneri si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di ciascun Commissario.

L'articolo 10, modificato al Senato, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

In primo luogo, disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

Sono quindi individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi, la cui misura è riconosciuta fino al 100 per cento dei costi necessari alla realizzazione dell'intervento.

Ulteriore condizione per la concessione dei suddetti contributi, in base al comma 3, è volta ad impedire l'erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o, in base ad una modifica apportata dal Senato, dall'autorità amministrativa (se non previa revoca).

Il comma 5 precisa che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative.

Il comma 6 dispone che le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

In base ai commi 4, 7 e 8, il contributo è concesso al netto di altri contributi pubblici percepiti, deve essere richiesto dichiarando il possesso dei requisiti previsti e la sua concessione è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dei Commissari straordinari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

Ulteriori disposizioni riguardano l'introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali, al fine di rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto, Per essi sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi) e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Il comma 10 prevede l'esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che – fino ad ora, si applicava invece per lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento, di costruzione completa o parziale di edifici.

Il comma 11 prevede norme in materia di selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 16, in materia di legalità e trasparenza.

L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

In particolare, sono indicate le finalità dei contributi, riprendendo le analoghe norme adottate dopo il sisma del Centro Italia, integrate dalla ulteriore finalità di delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati.

L'articolo 12, modificato al Senato, disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo che sia contestualmente presentata, da parte dei soggetti legittimati, l'istanza di concessione dei contributi e la richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato, con i necessari allegati tecnici riferiti all'intervento e alle competenze dell'impresa (comma 1). Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, è stato precisato che il contributo sia calcolato, in base al computo metrico, sulla base del prezzario regionale in vigore e che, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, sia richiesta una documentazione attestante il possesso di

competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento.

All'esito dell'istruttoria, il Comune rilascia il corrispondente titolo edilizio (comma 2) e quindi trasmette al Commissario straordinario la documentazione prodotta ai fini della concessione del contributo (comma 3). La definizione del procedimento è assegnata al Commissario straordinario competente o a suo delegato, ed avviene con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua (comma 4).

Il comma 5 prevede che il Commissario proceda con cadenza mensile – avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente – a verifiche a campione sugli interventi destinatari dei contributi (per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma dell'articolo in esame), previo sorteggio dei beneficiari, in misura non inferiore al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Tali verifiche possono condurre all'annullamento o revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi.

Il comma 6 rinvia ad atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche, anche in via dematerializzata con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Il comma 7 prevede la sospensione del procedimento per la concessione dei contributi nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria; ne subordina l'erogazione all'accoglimento dell'istanza medesima.

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati. Si rinvia a modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario straordinario, precisando che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario e che la disposizione si applicano nei limiti e nel

rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti per calamità naturali.

L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, ubicati nelle provincie di Campobasso e Catania.

Il comma 1 esclude dalla base imponibile, nonché da IMU e TASI, i redditi dei fabbricati distrutti o inagibili fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020.

Il comma 2 quantifica gli oneri connessi.

Il comma 3 prevede la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze per il periodo che intercorre tra l'ordinanza di inagibilità ovvero di sgombero e la revoca delle stesse (energia elettrica, acqua, gas, e telefonia) Le competenti Autorità di regolazione individuano anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 4 autorizza il Commissario straordinario competente ad erogare ai comuni una compensazione della perdita del gettito della TARI.

Quanto alle norme di interesse della Commissione Finanze contenute nel Capo III del provvedimento – che reca le di-

sposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017 – segnalò gli articoli 22 (comma 01), 22-*bis*, 25 e 26-*bis*.

L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce al comma 01, per quanto riguarda il sisma del 2016 in Centro Italia, una proroga al 31 dicembre 2019 delle esenzioni dalle imposte di registro e di bollo.

L'articolo 22-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai professionisti già in attività e a quelli che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali della zona franca urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Tali esenzioni sono concesse per gli anni 2019 e 2020.

L'articolo 25 precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito.

L'articolo 26-*bis*, introdotto al Senato, reca interventi in materia di impignorabilità di risorse pubbliche assegnate per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, ed estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Il comma 1, attraverso una modifica all'articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018 (Disposizioni urgenti per la città di

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), prevede l'impignorabilità delle risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016, se depositate su conti correnti bancari a tale fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario.

La norma vigente prevede invece l'impignorabilità delle somme pubbliche nel caso in cui le medesime siano depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario.

La disposizione in esame sembrerebbe pertanto estendere l'impignorabilità delle risorse pubbliche in questione anche a conti correnti bancari a tale fine attivati non esclusivamente riconducibili alla gestione del Commissario delegato o straordinario.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – termine fissato dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 74/2012 (e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 722, della legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018) – per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

In sostanza, la norma in esame estende l'esenzione dall'IMU – già stabilita per i comuni dell'Emilia-Romagna dalla legge di bilancio 2019 – anche ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. A tali oneri si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 985, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Nuovo testo C. 1549 Cenni.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire da lunedì 17 giugno prossimo. La Commissione dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la settimana corrente.

Giovanni CURRÒ (M5S), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria – della proposta di legge C. 1549 (Cenni ed altri), che reca limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Rileva che i profili di diretto interesse della Commissione Finanze sono piuttosto circoscritti. Si limiterà pertanto ad illustrare sommariamente il contenuto del provvedimento, soffermandosi più nel dettaglio sulle disposizioni che investono più direttamente le competenze della Commissione Finanze.

Il provvedimento è articolato in due Capi.

Il Capo I è dedicato al divieto di vendita di prodotti agroalimentari sottocosto e al contrasto alle aste a doppio ribasso.

In particolare l'articolo 1 abroga la lettera *a*) contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto (decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001), che prevede la possibilità di effettuare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili.

L'articolo 2 stabilisce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari e detta le sanzioni previste in caso di violazione del divieto stesso, mentre l'articolo 3 integra la disciplina delle aste elettroniche contenuta nell'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, al fine di vietarne l'utilizzo negli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Il Capo II introduce norme sul sostegno alle imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione e la tracciabilità dei prodotti.

In particolare, l'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016 debbano figurare i nominativi dei soci affiliati.

Si segnala quindi l'articolo 5, di più diretto interesse della nostra Commissione, il quale reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

In particolare, il comma 1 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari avendo riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle suddette filiere.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Oltre alla definizione degli *standard* di sosteni-

bilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1 e alla definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, il Governo dovrà prevedere:

l'introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

l'introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma

1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Infine, ai sensi del comma 4, dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente, del decreto-legge n. 32/2019, C. 1898 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, di Legambiente e WWF, di Alleanza delle Cooperative Italiane, dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), di Avviso Pubblico, di Rete Professioni Tecniche (RPT) e dell'Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-economica (OICE), dell'Osservatorio Indipendente del Gran Sasso e del Comitato Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso, dell'Associazione degli organismi di certificazione ispezione prova e taratura (CONFORMA), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di Fise Assombiente, di Finco e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Professor Piero Farabollini | 106 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| D.L. n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ... | 107 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>) (<i>Publicato in un fascicolo a parte</i>) | 124 |

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 10 giugno 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente, del decreto-legge n. 32/2019, C. 1898 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, di Legambiente e WWF, di Alleanza delle Cooperative Italiane, dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), di Avviso Pubblico, di Rete Professioni Tecniche (RPT) e dell'Associazione delle Organizza-

zioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-economica (OICE), dell'Osservatorio Indipendente del Gran Sasso e del Comitato Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso, dell'Associazione degli organismi di certificazione ispezione prova e taratura (CONFORMA), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di Fise Assombiente, di Finco e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Professor Piero Farabollini.

Le audizioni si sono svolte dalle 9.30 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Lunedì 10 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO, indi della vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria e alle aree sismiche, Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 18.40.

D.L. n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 7 giugno scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che la riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo del 5 giugno 2019 ha previsto per martedì 11 giugno 2019, a partire dalle ore 15.30 l'inizio dell'esame in Assemblea di tale decreto-legge.

Ricorda altresì che nell'Ufficio di Presidenza di giovedì 6 giugno scorso, si è convenuto di iniziarne l'esame venerdì 7 giugno e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di oggi, con l'intesa che le votazioni avranno luogo a partire dalle ore 19, previa definizione delle eventuali inammissibilità.

Ricorda anche che nella seduta anti-meridiana la Commissione ha tenuto tutte le audizioni segnalate dai gruppi di opposizione. Al riguardo, sempre in relazione ad una specifica richiesta in tal senso, la sola audizione del presidente Cantone — impossibilitato a partecipare ai nostri lavori nella giornata odierna — avrà luogo martedì 11 alle 9.30, con l'intesa che si

procederà successivamente con le restanti votazioni al fine di concludere tempestivamente l'esame referente.

Rende noto che anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione in data odierna, ha trasmesso il parere espresso sul decreto-legge in esame lo scorso 16 maggio 2019.

Comunico che sono state presentate 529 proposte emendative (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013, con la quale si ripropone in modo netto la necessità di verificare con rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, questione già precedentemente oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della successiva lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2012.

Pertanto, alla luce di quanto testé detto, la presidenza non può che applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Tuttavia, nell'assumere le determinazioni a cui è chiamato, evidentemente in tempi ristretti, ribadisce che ha tenuto in debita considerazione sia la natura particolarmente articolata del provvedimento — che invero ha assunto numerosi nuovi contenuti nel suo passaggio al Senato — sia l'interesse dei gruppi a poter svolgere una discussione il più possibile ampia sulle tematiche oggetto delle proposte emendative.

Per tali ragioni, nell'auspicio che ciò possa favorire un confronto ordinato, ancorché serrato nei tempi, ha evitato una eccessiva rigidità nell'applicazione del doveroso criterio di considerare ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.

Avverte che sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Cortelazzo 1.5, che modifica il comma 153, lettera *c*) dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) in materia di attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di utilizzare a tal fine strumenti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa; Muroni 1.01 (limitatamente al capoverso comma 3) che novella i commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ridisciplinando taluni presupposti impositivi dell'imposta unica comunale (IUC) e della TASI; Giacometto 2-bis-01, che abroga l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto ») e detta ulteriori disposizioni in materia di *split payment*; Muroni 4.12 (limitatamente al capoverso comma 2-*quater*) che novella i commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014)

ridisciplinando taluni presupposti impositivi dell'imposta unica comunale (IUC) e della TASI; Gagliardi 5-septies.01 che introduce un articolo aggiuntivo volto ad escludere dalla tassa ipotecaria le concessioni demaniali marittime; Labriola 5-septies.02 e Fidanza 5-septies.011 che introducono un articolo aggiuntivo che modifica la disciplina della sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva e dei procedimenti amministrativi pendenti in materia di sospensione decadenza e revoca delle concessioni demaniali marittime attualmente consentita per quelli pendenti al 31 dicembre 2015, estendendola ai procedimenti pendenti al 31 dicembre 2018; Labriola 5-septies.03 e Fidanza 5-septies.07 che introducono un articolo aggiuntivo volto a modificare la disciplina dei canoni demaniali marittimi contenuta nel Codice della navigazione prevedendo i canoni determinati nei provvedimenti di concessione debbano intendersi definitivi e senza facoltà di conguaglio; Cortelazzo 5-septies.04 e Fidanza 5-septies.08 che introducono un articolo aggiuntivo volto a modificare la disciplina contenuta nel Codice della navigazione (articolo 49), eliminando la previsione che non spettino compensi o rimborsi al concessionario uscente nel caso di devoluzione al concedente delle opere non amovibili nell'ambito di concessioni demaniali marittime; Cortelazzo 5-septies.05 e Giacometto 5-septies.025 volti a escludere dalla valutazione paesaggistica l'installazione di manufatti leggeri a scopo turistico; gli identici Fidanza 5-septies.06 e Cortelazzo 5-septies.014 che introducono un articolo aggiuntivo volto a modificare la disciplina contenuta nel Codice della navigazione (articolo 35) in modo da escludere dal demanio marittimo le zone occupate da pertinenze e costruzioni destinate ad attività turistico ricreative prevedendo per tali zone l'applicazione della disciplina stabilita per la cessione degli immobili appartenenti a patrimonio pubblico di cui al decreto-legge n. 351 del 2001 e concernente il diritto di opzione per l'acquisto da parte dei conduttori; gli identici Fidanza 5-septies.09 e Cortelazzo 5-septies.013 che introducono un articolo

aggiuntivo volto a modificare la disciplina contenuta nel Codice della navigazione (articolo 49) prevedendo l'assimilabilità alle opere amovibili di quelle che possono essere demolite e rimosse in un periodo massimo di novanta giorni; gli identici Fianza 5-*septies*.010 e Cortelazzo 5-*septies*.012 che introducono un articolo aggiuntivo, volto a prevedere che l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento si applichi alle imprese turistiche come definite dal nuovo codice del turismo (D. Lgs. n. 79 del 2011), anziché alle strutture ricettive definite dall'abrogato articolo 6 della legge quadro per il turismo; Gagliardi 5-*septies*.022 che modifica la disciplina in tema di uffici territoriali di porti già sede di autorità portuale; D'Ettore 20-*bis*.01, il quale reca interventi in favore delle imprese con sede operativa nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria che abbiano subito un decremento di fatturato a seguito della chiusura del tratto di strada statale 3 *bis* «Tiberina» – E45; Cenni 23-*bis*.05 che aggiunge l'articolo 23-*ter*, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali, volto a prevedere la pubblicazione di un concorso per il reclutamento di 171 segretari comunali per l'albo nazionale medesimo; gli identici Pezzopane 24.05 e Paita 24.06, che incrementano la dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto, estendendone l'applicazione agli anni 2019 e 2020; gli identici Morgoni 28.5 e Muroli 28.8, gli identici Pezzopane 28.6 e Muroli 28.9, e Morgoni 28.7, che introducono disposizioni volte a prorogare il regime convenzionale con il Centro di produzione spa.

Erica MAZZETTI (FI) osserva che la grande quantità di emendamenti presentati fa emergere le forti lacune del provvedimento all'esame della Commissione, sul quale tuttavia questo ramo del Parlamento può incidere ben poco, essendo prossima la sua scadenza ed essendo già nota l'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia. Si interroga pertanto sull'opportunità che la Commissione proceda nell'esame delle proposte emendative.

Rossella MURONI (LeU) prende atto delle dichiarazioni di inammissibilità della presidenza osservando come un siffatto vaglio perda di senso quando è riferito a proposte emendative di un provvedimento *omnibus* che, dopo l'esame al Senato, contiene numerosissime disposizioni concernenti ambiti tra loro assai diversi.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, fa presente che l'*iter* di esame del provvedimento era stato condiviso dai gruppi in sede di Ufficio di presidenza e sottolinea la volontà della presidenza di procedere alla votazione delle proposte emendative, anche per rispetto nei confronti dei presentatori.

Erica MAZZETTI (FI) insiste sull'inopportunità di procedere nell'esame di proposte emendative che non potranno avere altro esito che la reiezione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ribadisce la posizione precedentemente espressa. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.55, è ripresa alle 19.25.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che, secondo le intese intercorse, gli emendamenti presentati all'articolo 1, che risultano essere 206, saranno esaminati domani, dopo l'audizione del Presidente Cantone, in tempi compatibili con l'esigenza di concludere tempestivamente l'esame referente.

Chiede, quindi, alla relatrice ed al rappresentante del Governo di esprimere i pareri sull'articolo 2.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, anche a nome del relatore Traversi, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 2.1 e 2.2.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, anche a nome del relatore Traversi, esprime i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 3. Invita al ritiro di tutte le proposte emendative, altrimenti esprime parere contrario (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 3.3, Morgoni 3.1 e 3.4, Braga 3.5, Muroni 3.2, Morgoni 3.7 e 3.8, Cunial 3.9 e 3.10, gli identici emendamenti Trancassini 3.11 e Pezzopane 3.12, Braga 3.6 e 3.13, nonché l'articolo aggiuntivo Giacometto 3.01.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, anche a nome del relatore Traversi, esprime i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 4. Invita al ritiro di tutte le proposte emendative, altrimenti esprime parere contrario (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'emendamento 4.2 a sua prima firma, volto a sopprimere l'articolo 4 del provvedimento relativo ai Commissari straordinari, agli interventi sostitutivi e alle responsabilità erariali. Sottolinea, come si tratti di un articolo che è stato oggetto di numerose critiche da parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni svolte questa mattina. La prima criticità risiede nel difetto sostanziale del decreto-legge, in quanto sia il Governo che gli organi di informazione hanno enfatizzato il provvedimento con l'espressione «sblocca-cantieri», ben lontana dal reale impatto dal provvedimento medesimo. Il Governo, infatti, si propone con il decreto di semplificare le procedure

e rimettere in moto i cantieri, intervenendo in maniera chirurgica sul codice degli appalti, che l'articolo 1 rivede sostanzialmente. Con le norme dell'articolo 4 si conferiscono poteri straordinari a Commissari per le opere pubbliche, aspetto che rappresenta una evidente contraddizione con l'intervento dell'articolo 1. Non si comprende, infatti, per quale motivo si ricorra ai Commissari straordinari quando si è modificato in modo ingente il codice degli appalti proprio al fine di semplificare le procedure ordinarie.

Con l'articolo 4 si ritorna in pratica alla fase delle grandi opere effettuate con Commissari straordinari, propria, ad esempio, dei governi Berlusconi, di cui una forza dell'attuale maggioranza era parte integrante. L'altra, invece, ovvero il Movimento 5 Stelle, era completamente contraria. Ricorda al proposito le dichiarazioni di un ex deputato, attualmente consigliere regionale della Lombardia, che vedeva nei Commissari straordinari e nell'eliminazione delle deroghe il male assoluto, in quanto negazione della trasparenza e del rispetto delle regole, elementi di cui il Movimento 5 Stelle di considerava paladino.

Desidera sottolineare come una criticità dell'articolo 4 risieda nella modalità delle nomine, in quanto si rimanda a un atto del Governo che dovrebbe indicare in modo preciso quali Commissari servano e per quali opere. Su questo il Governo si è dato un tempo troppo ampio, ridotto a 180 giorni dall'approvazione di un emendamento del Partito Democratico al Senato. Il Governo si è però lasciato la possibilità di un margine più ampio con la facoltà di emanare decreti fino al 31 dicembre 2020, in contrasto con il carattere di urgenza del decreto-legge in esame. Inoltre, non sono chiare quali debbano essere le caratteristiche delle opere, che potrebbero essere affidate a un Commissario straordinario anche in fase preliminare. In conclusione, si rammarica dell'assenza al dibattito di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare dello stesso Ministro Toninelli, che

avrebbe potuto spiegare il cambiamento di rotta del Movimento 5 Stelle, che fa tornare il Paese indietro di 20 anni.

Rossella MURONI (LeU) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma, soppressivo dell'articolo 4, stigmatizzando innanzitutto la scelta del Governo di prevedere la nomina di commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. In particolare, ritiene preoccupante la scelta di prevedere tale nomina in deroga alla normativa vigente per l'avvio ovvero la prosecuzione di interventi ripristinando in tal modo anche la pratica del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti propedeutici. Giudica, altresì non condivisibile la riduzione dei termini previsti a tutela dei diritti dei cittadini interessati dalle opere infrastrutturali, in termini di partecipazione al procedimento.

Alessio BUTTI (FdI) preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 4, ritenendo in generale che la nomina dei commissari straordinari vada utilizzato con assoluta parsimonia. Al riguardo, evidenzia come siano noti a tutti le difficoltà che sta incontrando il commissario straordinario Bucci nell'ardua impresa di ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. Ricorda, inoltre, che anche nel corso delle audizioni è stato evidenziato come la nomina di un commissario straordinario possa supplire all'eventuale mancanza di intraprendenza da parte della burocrazia. In proposito, evidenzia che il suo gruppo aveva accolto con favore le ipotesi, formulate dal ministro Salvini di modifica delle fattispecie dell'abuso di ufficio e del danno erariale. Ribadisce quindi di non condividere la scelta di nominare uno o più commissari straordinari per interventi ritenuti prioritari dal Governo, i cui poteri di intervento sarebbero anche sottoposti al termine di scadenza del 31 dicembre 2020, che difficilmente potrà essere rispettato.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Muroni

4.1 e Braga 4.2, nonché l'emendamento Muroni 4.3.

Chiara BRAGA (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.4, soppressivo dei primi 5 commi dell'articolo 4. In particolare, chiede chiarimenti al Governo sull'effettiva portata del comma 2 dell'articolo in esame, come modificato dal Senato, che prevede il riferimento a specifiche fattispecie relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti organici della Regione Lazio e di Roma Capitale. Si tratta, a suo giudizio, di chiarire la finalità di tale norma, introdotta al Senato, anche per comprendere se per la città di Roma sia in corso un'emergenza specifica, non dichiarata dall'attuale Governo. Chiede, quindi, al Governo di fornire chiarimenti, eventualmente anche accantonando temporaneamente l'emendamento in questione.

Rossella MURONI (LeU) ricorda che presso la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, nella giornata di domani, sono previste alcune importanti audizioni, fra le quali quella della sindaca di Roma Raggi e quella del presidente della regione Lazio Zingaretti. Il Governo potrebbe, quindi, in questa sede, fornire utili chiarimenti anche a beneficio dei lavori della Commissione rifiuti.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 4.4.

Chiara BRAGA (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.5, volto a specificare che gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, affinché sia prevista la nomina di un commissario straordinario, debbano presentare evidenti e non giustificati ritardi per l'avvio o la prosecuzione e la conclusione dei lavori. Sottolinea, infatti, l'importanza di evitare che rilevanti interventi giudicati prioritari siano di fatto attribuiti alla sfera di competenza di un commissario straordinario invece che dal ministro competente, che rischierebbe quindi di essere esautorato dall'esercizio delle sue attribuzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 4.5 e 4.6.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sull'emendamento 4.7 a sua prima firma, evidenzia che il ricorso così indifferenziato alla figura del commissario straordinario rischia, di fatto, di banalizzare un incarico che si giustifica solo in presenza di opere effettivamente prioritarie. In caso contrario, la disposizione rischia di essere unicamente un mezzo per lasciare completa libertà di azione al Governo per realizzare interventi straordinari non ben individuati, sacrificando l'interesse generale a ragioni di parte.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 4.7.

Stefania PEZZOPANE (PD), intervenendo sull'emendamento Braga 4.8, concorda con la collega in merito ad un eccessivo ricorso ai Commissari straordinari. Ricorda, al riguardo, che nella precedente legislatura il Movimento 5 Stelle aveva sempre avversato il ricorso a tali incarichi. L'emendamento 4.8 prevede che l'incarico sia comunque ricoperto da persone qualificate, con un profilo professionale adeguato all'incarico stesso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 4.8 e 4.9 e l'emendamento Cunial 4.10.

Rossella MURONI (LeU), intervenendo sull'emendamento Braga 4.11, identico all'emendamento 4.13 a sua prima firma, ne illustra le finalità e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Braga 4.11, Muroni 4.13 e 4.12 (per la parte ammissibile) e Braga 4.16.

Chiara BRAGA (PD), illustrando l'emendamento 4.15 a sua prima firma, chiede delucidazioni in relazione alle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui la norma dispone la deroga. A suo

avviso, infatti, la formulazione è discutibile e generica e sembrerebbe consentire deroghe anche alle norme relative agli appalti sopra soglia, al divieto di subappalto e alla sicurezza dei cantieri. Non condivide la scelta di non precisare quali siano le opere pubbliche per le quali si intende ricorrere ai Commissari straordinari e stigmatizza il fatto che ciò avvenga nell'indifferenza sia dei deputati che approveranno tale norma, sia del Governo che l'ha predisposta e in merito alla quale non fornisce spiegazioni.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) chiede chiarimenti in relazione all'ammontare della retribuzione prevista per i Commissari straordinari che, a suo avviso, dovrebbe essere all'altezza di quella prevista per i grandi manager, con esperienza professionale qualificata.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 4.15.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) stigmatizza l'assenza di risposte da parte del Governo in relazione alle richieste di chiarimento avanzate.

Chiara BRAGA (PD) invita i relatori a farsi carico delle esigenze conoscitive avanzate dai membri della Commissione, atteso che il poco tempo a disposizione per l'esame non ha consentito loro un'analisi approfondita del testo e del silenzio del rappresentante del Governo.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, ricorda che l'articolo 4, al comma 9, prevede che i compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, precisa che i compensi sono composti di una parte fissa e di una parte variabile ammontanti, ciascuna, a circa 50.000 euro annui.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 4.14, 4.17, 4.22 e 4.18.

Nicola PELLICANI (PD), intervenendo sull'emendamento 4.19 a sua prima firma, evidenzia che la norma recata dal comma 6-*bis* è a suo avviso ambigua e chiede di specificare quali sono le strutture dell'amministrazione centrale o territoriale di cui i commissari possono avvalersi.

La Commissione respinge l'emendamento Pellicani 4.19.

Nicola PELLICANI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 4.20, volto a salvaguardare i livelli occupazionali del personale del Consorzio Venezia Nuova, di Thetis e di Comer e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pellicani 4.20.

Nicola PELLICANI (PD), intervenendo sull'emendamento 4.21 a sua firma, evidenzia l'opportunità che la ripartizione delle risorse siano affidate al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pellicani 4.21, Braga 4.23 e 4.24.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'emendamento 4.25 a sua firma che prevede il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella definizione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, tema invero estraneo alla materia dell'articolo descritta dalla sua rubrica.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 4.25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 4.26 nonché Rotelli 4.27 e 4.30.

Chiara BRAGA (PD) illustra il proprio emendamento 4.28, che interviene su una disposizione salutata dal Governo come una svolta nel sistema delle concessioni autostradali, la cui revoca, con forza annunciata e ribadita dal Governo all'indomani del crollo del ponte Morandi, non è mai avvenuta. L'emendamento è volto pertanto ad introdurre un'ulteriore garanzia – a suo giudizio necessaria – sui decreti che determinano la cessazione anticipata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 4.28, Casino 4.29, Giacometto 4.31 e Prisco 4.32.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, anche a nome del collega Traversi, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative riferite all'articolo 4-*bis*, esprimendo altrimenti parere contrario (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme ai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ruffino 4-*bis*.1 e Gagliardi 4-*bis*.2.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, anche a nome del collega Traversi, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 4-*ter* (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI, esprime parere conforme ai relatori.

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra l'emendamento 4-*ter*.1 a sua prima firma, che si riferisce ad un articolo introdotto nel corso dell'esame al Senato e avente ad oggetto il tema del sistema idrico del Gran Sasso, rispetto al quale il Governo ha ritenuto di prevedere la nomina di un Commissario con ampi poteri, cui però non vengono assegnate adeguate risorse né date indicazioni sulle opere da realizzare. A suo giudizio, la norma è pertanto incompleta, come rilevato anche nel corso

delle audizioni odierne. Teme, quindi, che la questione non sarà risolta e andrà affrontata nuovamente in un prossimo futuro. Auspica che il Governo ponga la dovuta attenzione a tale importante questione, sulla quale il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Pezzopane 4-ter.1

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, anche a nome del collega Traversi, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 4-quinquies (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme ai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Carnevali 4-quinquies.1, 4-quinquies.2, 4-quinquies.3 e 4-quinquies.4.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, anche a nome del collega Traversi, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 4-septies (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme ai relatori.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'articolo aggiuntivo 4-septies.01 a propria firma con cui si chiede l'adeguamento della normativa antincendio nelle scuole, che ritiene meritevole di attenzione da parte del Governo al pari della installazione delle videocamere negli asili, introdotta nel provvedimento nel corso dell'esame al Senato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Muroi 4-septies. 01.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprimendo altrimenti parere contrario (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme ai relatori.

Roberto MORASSUT (PD), intervenendo sul proprio emendamento 5.2, osserva che, a dispetto di quanto sembrerebbe far intendere la rubrica dell'articolo 5, non si affronta compiutamente il tema della rigenerazione urbana e non si raggiungono gli obiettivi proposti. In particolare, l'articolo interviene sugli standard edilizi, dei quali è senz'altro opportuna una revisione, che andrebbe però affrontata in modo organico, e non nel modo scelto dalla maggioranza e dal Governo con il provvedimento all'esame, le cui carenze rispetto a tale questione sono state peraltro sottolineate anche dall'ANCE nel documento depositato in data odierna nel corso dell'esame svoltosi presso la Commissione. Osserva inoltre che non sono state tenute in considerazione le due recenti sentenze della Corte costituzionale che, quanto alla materia degli spazi pubblici, rinviando al codice civile e affermano che la materia deve essere affrontata nel suo complesso e non facendo riferimento a situazioni puntuali.

Alessio BUTTI (FdI) si associa alle considerazioni del collega Morassut. L'importanza del tema della rigenerazione urbana e del consumo di suolo è testimoniata dalla lunga discussione del Parlamento in questa e nella passata legislatura, proprio in Commissione Ambiente. Ritiene che tale tema necessiti di un inquadramento di natura culturale, essendo la rigenerazione delle città la sfida urbanistica degli anni futuri. Sarebbe stato più opportuno affrontare tale disciplina in modo organico ed innovativo, cosa che non è avvenuta in questa occasione, e immaginare una strategia nazionale per la rigenerazione urbana che facesse da cornice e costituisse il quadro di riferimento per l'intervento delle regioni e delle città.

Rossella MURONI (LeU) ritiene l'articolo 5 drammaticamente innocuo, non

contenendo nulla di qualificante rispetto alla battaglia seria e prolungata contro il consumo di suolo che si sta conducendo da molti anni nel Paese. Sottolinea l'importanza del tema, per il quale sarebbe necessario un provvedimento completo che affronti la questione da tutti i punti di vista, tecnologico, ambientale, di innovazione e di riqualificazione delle periferie.

Erica MAZZETTI (FI) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta nel dibattito. Il tema della rigenerazione urbana è molto delicato ed impegnativo e andrebbe affrontato in termini più generali. Il settore dell'edilizia è bloccato da più di 10 anni e in Italia non costituisce più, come avveniva in passato, un volano importante per l'economia del Paese. Il Governo ha perso, a suo giudizio, l'occasione di mettere in campo una riforma seria e completa, come quella contenuta in alcune proposte di legge, tra le quali una a propria prima firma.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Muroi 5.1 e Morassut 5.2.

La seduta, sospesa alle 20.55, è ripresa alle 21.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morassut 5.3, Muroi 5.17 e 5.18 e Cunial 5.4.

Roberto MORASSUT (PD) illustra l'emendamento 5.5 a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea come la sua proposta emendativa sia volta a novellare il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nel quale è prevista una facoltà derogatoria per le regioni sugli *standard*. L'emendamento propone quindi di sostituire il termine « derogatorie » con « integrative », poiché ci si riferisce a termini, come le distanze tra fabbricati, che non sono solo quantitativi ma anche qualitativi e prestazionali e quindi non derogabili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morassut 5.5 e 5.6 e Mazzetti 5.9.

Roberto MORASSUT (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 5.7, volto a sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 5 che contiene disposizioni del tutto superate dalle modifiche introdotte al Senato al medesimo articolo in materia di rigenerazione urbana. Evidenzia come durante le audizioni, svoltesi nella giornata odierna, anche i rappresentanti di ANCE hanno evidenziato come tali disposizioni potrebbero creare confusione nella definizione dei limiti e delle distanze dei fabbricati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morassut 5.7, Cortelazzo 5.11, Cunial 5.10 e Muroi 5.8.

Roberto MORASSUT (PD) desidera richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento a sua prima firma 5.12, volto a sopprimere le disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) dell'articolo 5 in materia di limiti di distanza tra i fabbricati. Si tratta di disposizioni che, a suo giudizio, sono suscettibili di creare confusione e invita quindi il Governo ad una riflessione più approfondita su tale norma interpretativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morassut 5.12, Cortelazzo 5.13, 5.14 e 5.15, nonché l'emendamento Prisco 5.16.

Roberto MORASSUT (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01 in materia di misure alternative all'esproprio. Si tratta di una fattispecie attualmente ancora non disciplinata dalla normativa vigente, volta a consentire strumenti alternativi per la realizzazione di servizi pubblici e interventi di rigenerazione urbana. L'articolo aggiuntivo si pone l'obiettivo di introdurre una cornice costituzionale per l'utilizzo delle descritte misure alternative, nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione nonché di assicurare anche finalità di risparmio e di accelerazione delle procedure amministrative. Chiede,

quindi, al Governo una valutazione più approfondita.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morassut 5.01.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della relatrice Lucchini esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5-*quinquies* (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Roberto MORASSUT (PD) illustra le finalità dell'emendamento soppressivo dell'articolo 5-*quinquies*, recante l'istituzione della società per azioni denominata « Italia Infrastrutture Spa ». Al riguardo, stigmatizza come si tratti di un espediente per poter prevedere assunzioni dirette a tempo indeterminato in deroga al principio dell'accesso alla Pubblica amministrazione tramite concorso pubblico e in totale spregio del principio della trasparenza della pubblica amministrazione.

Alessio BUTTI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 5-*quinquies*.2, volto a sopprimere la « Società Infrastrutture Spa », organo che si affianca ad altre tre strutture di *governance* previste dal Governo nel settore degli investimenti, rappresentando quindi, a suo avviso, una misura che certamente rallenterà gli investimenti nel settore delle infrastrutture e che consentirà l'assunzione diretta di dirigenti con stipendi assai elevati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pezzopane 5-*quinquies*.1, Foti 5-*quinquies*.2 e Cortelazzo 5-*quinquies*.3.

Chiara BRAGA (PD) illustra le finalità dell'emendamento 5-*quinquies*.4, evidenziando l'assoluta inutilità della prevista nuova Società Infrastrutture Spa. In proposito, ricorda che la legge di bilancio per

il 2019 ha previsto l'istituzione della cosiddetta « centrale unica di progettazione », ma che attualmente non risultano ancora emanati i necessari decreti attuativi. Stigmatizza, quindi, la situazione di paralisi delle opere pubbliche nonché la gravità delle scelte compiute dal Governo, funzionali ad una gestione, a suo giudizio, clientelare del settore dei lavori pubblici. Auspica, pertanto, un ripensamento tempestivo del Governo su tali delicati profili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paita 5-*quinquies*.4, 5-*quinquies*.5 e 5-*quinquies*.6 nonché gli emendamenti Ripani 5-*quinquies*.8 e 5-*quinquies*.7, Mugnai 5-*quinquies*.10 e 5-*quinquies*.9, nonché l'emendamento Spena 5-*quinquies*.11

Paolo TRANCASSINI (FdI) illustra le finalità degli articoli aggiuntivi a sua prima firma 5-*quinquies*.01 e 5-*quinquies*.02, volti a stanziare le risorse finanziarie per gli interventi di manutenzione straordinaria della SS4 Salaria, al fine di dare opportuni segnali di attenzione ai territori colpiti dagli eventi sismici. Si tratta di un'infrastruttura stradale che, in tutta evidenza, necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza. Nel richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità ed urgenza dei richiamati interventi di manutenzione straordinaria, reputa opportuno svolgere in questa sede una riflessione sull'assenza nell'agenda di governo di un reale impegno per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici. Ricorda in proposito i solenni impegni assunti in prima persona dal Presidente del Consiglio Conte in occasione dell'incontro con i sindaci interessati, del tutto disattesi nell'esame del decreto. Stigmatizza, infine, la scelta della maggioranza di disporre ulteriori rimborsi a favore del Commissario straordinario Farabollini, che, a suo parere, si è rivelato del tutto inadeguato a ricoprire il suo incarico.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI desidera fornire alcune precisazioni in ordine alle considerazioni svolte dal de-

putato Trancassini. In particolare, chiarisce che il contributo previsto per il commissario straordinario Farabollini riguarda i rimborsi di spese di missione della struttura commissariale, ed in particolare degli esperti che la compongono, per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto del principio dell'onnicomprendività del compenso riconosciuto ai commissari straordinari.

Con riferimento alle disposizioni previste a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici, rivendica per il Governo la scelta di favorire l'assunzione di maggiore responsabilità in carico ai sindaci e ai comuni. Anche in ragione di ciò si dispone l'incremento di 200 unità di personale, sempre a disposizione dei comuni del cratere. Inoltre, si estende la disciplina in materia di zone franche urbane ai professionisti.

Riferisce, altresì, anche del contenuto di alcune disposizioni recate dall'articolo 22 che eliminano il previsto limite massimo di 700 unità di personale. Al riguardo, pur nella consapevolezza che occorra fare sempre meglio, ritiene si tratti complessivamente di misure rilevanti alla luce degli inevitabili vincoli di bilancio, a favore delle comunità territoriali colpite dal terremoto, affermando che comunque ulteriori passi avanti saranno compiuti con futuri provvedimenti.

Stefania PEZZOPANE (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Trancassini 5-*quinquies*.01. Apprezza la circostanza che il sottosegretario abbia finalmente esordito interloquendo con la Commissione che ha già svolto diverse audizioni in materia di interventi nelle zone a rischio sismico, dalle quali è emersa una generale insoddisfazione per le tante promesse fatte sia dal sottosegretario Crimi, sia dal Presidente del Consiglio. Gli interventi nelle zone terremotate dovrebbero essere, a suo avviso, frutto di una condivisione generale e non qualcosa di « calato dall'alto ». Le misure tanto sbandierate, sono in realtà proroghe di norme emanate dai governi precedenti e la sistematica bocciatura di tutti gli emendamenti presentati rende

evidente che non si sta attuando un autentico confronto ma, piuttosto una prova di inutile « machismo ». Il decreto-legge in esame fa del terremoto un vaso di vetro in mezzo a tanti vasi d'acciaio, nonostante gli annunci passati del sottosegretario Crimi sulla imminente presentazione di un intervento complessivo in favore delle zone terremotate. Osserva come tutto continui a rimanere bloccato nella perpetua interlocuzione tra ministeri. L'approvazione continua di norme derogatorie, a suo giudizio, non fa che aumentare l'incertezza per i cittadini delle zone terremotate che meriterebbero, invece, autentica attenzione. Conclude evidenziando che non è stata affrontata la questione delle vittime del terremoto: un tema delicato che, a suo giudizio, meriterebbe una discussione rispettosa e risposte più serie, invece della scarsa considerazione che si cela tra le disposizioni del decreto in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 5-*quinquies*.01.

Paolo TRANCASSINI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 5-*quinquies*.02 a sua firma, sulla messa in sicurezza della SS4 Salaria. Ha apprezzato l'intervento del sottosegretario Crimi, specialmente nella parte in cui ha ammesso che l'Esecutivo avrebbe voluto fare di più. A suo avviso, tuttavia, il messaggio che arriva ai territori è che non si riesca a fare di più. Dopo aver sottolineato la necessità di procedere in tempi brevi, dichiara la sua disponibilità ad un lavoro condiviso che acceleri la ricostruzione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 5-*quinquies*.02.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative riferite all'articolo 5-*sexies*, esprimendo altrimenti parere contrario (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme ai relatori.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sugli identici emendamenti 5-*sexies*.1, 5-*sexies*.2 e 5-*sexies*.3, riferisce che nel corso delle audizioni svolte sul decreto-legge è emerso che le disposizioni di cui all'articolo 5-*sexies* sono evidentemente inutili e probabilmente inattuabili. Si tratta, a suo avviso, di disposizioni senza fondamento, inserite al Senato, che prevedono un'ordinanza del sindaco per la nomina di un amministratore giudiziario negli edifici condominiali dichiarati degradati, senza indicare strumenti idonei a risolvere la situazione di degrado. Sottolinea, inoltre, che non sono previste risorse finanziarie, a conferma del fatto che l'articolo costituisce, a suo avviso, solo una delle tante norme da «sbandierare» in campagna elettorale, che sarebbe invece opportuno sopprimere.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI precisa che, al comma 1 dell'articolo in discussione, sono indicati gli interventi che possono essere attuati in favore degli edifici condominiali degradati, mentre il comma 2 individua gli elementi per identificare un edificio degradato.

Umberto BURATTI (PD), condividendo l'intervento della collega Braga, ritiene anch'egli che si tratti di una norma-*spot* per i cittadini, peraltro già utilizzata in un provvedimento di qualche anno fa e poi svuotata di contenuto nel corso del tempo ad opera della magistratura.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Morassut 5-*sexies*.1, Mazzetti 5-*sexies*.2 e Foti 5-*sexies*.3.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI illustra le ragioni del parere contrario sugli emendamenti Morassut 5-*sexies*.4 e 5-*sexies*.5, che entrerebbero in conflitto con le disposizioni del codice civile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morassut 5-*sexies*.4 e 5-*sexies*.5.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime

parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 5-*septies* (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cortelazzo 5-*septies*.015, 5-*septies*.016, 5-*septies*.017, 5-*septies*.018 e 5-*septies*.019, Mazzetti 5-*septies*.020, Ruffino 5-*septies*.021, Cortelazzo 5-*septies*.023, Mazzetti 5-*septies*.024, Gagliardi 5-*septies*.026, Ungaro 5-*septies*.027.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime parere contrario sulla proposta emendativa riferita all'articolo 7 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Pezzopane 7.1.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 8 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pezzopane 8.1 e 8.2.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime parere contrario sulla proposta emendativa riferita all'articolo 9 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Morgoni 9.1.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 10 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mario MORGONI (PD) illustra l'emendamento a propria prima firma 10.2, volto a concedere la totalità del contributo per la ricostruzione degli immobili distrutti nei comuni della regione Molise e dell'area etnea colpiti dal terremoto.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI fa presente che il riconoscimento del contributo fino al 100 per cento, e non pari al 100 per cento, consente una quantificazione delle coperture. Rassicura l'onorevole Morgoni che nella quasi totalità dei casi viene riconosciuto l'importo totale del contributo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morgoni 10.2, Pezzopane 10.1, Morgoni 10.4 e 10.5, Pezzopane 10.3 e Morgoni 10.6.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 12 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Pezzopane 12.1.

Mario MORGONI (PD) illustra la finalità dell'emendamento a propria prima firma 12.2, con il quale si propone, nei casi in cui sia presente una sanatoria in corso, di sospendere la sola domanda per la concessione del contributo e non l'intero procedimento né la sua erogazione.

La Commissione respinge l'emendamento Morgoni 12.2.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 13 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pezzopane 13.1 e Muroi 13.2.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini, esprime parere contrario sulla proposta emendativa riferita all'articolo 14-*bis* (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Pezzopane 14-*bis*.1.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini, esprime parere contrario sulla proposta emendativa riferita all'articolo 16 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Chiara BRAGA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pezzopane 16.01, relativo al tema del documento unico di regolarità contributiva, evidenziato come una neces-

sità anche dai sindacati nel corso dell'audizione svoltasi in data odierna. Ritiene che il parere contrario sulla proposta emendativa rappresenti una mancanza di attenzione del Governo e dei relatori sul tema della tutela dei lavoratori.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI fa presente che in ordine al documento unico di regolarità contributiva è intervenuta una ordinanza del Commissario Farabolini.

Chiara BRAGA (PD) evidenzia al sottosegretario che il tema è stato sollevato anche nel corso dell'audizione odierna del Commissario Farabolini, che non ha fatto alcun riferimento alla citata ordinanza.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI fa presente che l'ordinanza è reperibile sul sito del Commissario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pezzopane 16.01.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 18 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morgoni 18.1, nonché gli articoli aggiuntivi Pezzopane 18.02 e Pella 18.01.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 21 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Martino 21.2, Pezzopane 21.1, Martino 21.3, gli identici emendamenti Trancassini 21.4 e Pezzopane 21.5, gli emendamenti Pezzopane 21.6, Martino 21.7, 21.8, gli articoli aggiuntivi Martino 21.01, 21.014 e 21.02, gli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 21.04 e Trancassini 21.08, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 21.07 e Pezzopane 21.03, gli articoli aggiuntivi Pezzopane 21.06, Martino 21.011, Morgoni 21.05, nonché Martino 21.09, 21.010, 21.013 e 21.012.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 22 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pezzopane 22.1, Nevi 22.3, gli identici emendamenti Muroli 22.4, Nevi 22.5 e Morgoni 22.7, gli emendamenti Pezzopane 22.6, Morgoni 22.9 e Pezzopane 22.12 e 22.13.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sull'emendamento Pezzopane 22.11, di cui è cofirmataria, fa presente che esso interviene sul personale degli uffici speciali per la ricostruzione, la cui carenza è stata sottolineata più volte e da ultimo dall'ANCI nel corso dell'audizione svoltasi presso la Commissione. A tale carenza è dovuto il forte ritardo nella gestione delle pratiche per la ricostruzione. Chiede, pertanto, al Governo se e con quali tempi intenda intervenire al riguardo.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI rileva che quella contenuta nel provvedimento rappresenta una prima misura volta ad incrementare il personale tecnico in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione. Avrebbe auspicato misure più consistenti, che non sono state possi-

bili a causa della limitatezza delle risorse finanziarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Trancassini 22.10 e Pezzopane 22.11, gli emendamenti Morgoni 22.14, Pezzopane 22.15, Morgoni 22.16, gli identici emendamenti Nevi 22.17 e Pezzopane 22.18, gli emendamenti Morgoni 22.19, Pezzopane 22.20, Morgoni 22.21, Pezzopane 22.22, Morgoni 22.23, Martino 22.24, Pezzopane 22.26 e 22.28. Respinge quindi gli articoli aggiuntivi Morgoni 22.01 e 22.02 e Pezzopane 22.03.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 22-*bis* (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Muroi 22-*bis*.01 e Martino 22-*bis*.02.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Lucchini esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 23 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Muroi 23.2 e Morgoni 23.9, gli emendamenti Trancassini 23.3, Pezzopane 23.10, Morgoni 23.12 e 23.11, gli identici emendamenti Pezzopane 23.13 e Martino 23.8, gli emendamenti Morgoni 23.14, Muroi 23.1, gli identici emendamenti Pezzopane 23.4 e Trancassini 23.6, gli identici emendamenti Pezzopane 23.5 e Trancassini 23.7, gli emendamenti Trancassini 23.26 e Pezzopane 23.15.

Mario MORGONI (PD) illustra il proprio emendamento 23.17, facendo presente che il numero di istanze presentate è pari al 10 per cento delle attese e la conclusione delle pratiche è avvenuta in una misura molto ridotta a causa della carenza di personale. Essendo state attribuite ai comuni ulteriori funzioni, ritiene indispensabile prevedere un conseguente aumento del personale.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI fa notare come l'articolo 22 comma 2 lettera *0b*) capoverso 1-*ter*, persegua la medesima finalità dell'emendamento Morgoni 23.17.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Muroi 23.16, Morgoni 23.17 e Martino 23.27, gli identici emendamenti Pezzopane 23.18, Muroi 23.31 e Ruffino 23.37, gli emendamenti Morgoni 23.58 e 23.19, gli identici emendamenti Pezzopane 23.20 e Nevi 23.35, gli emendamenti Morgoni 23.24 e Pezzopane 23.23, gli identici emendamenti Morgoni 23.25 e Nevi 23.36, l'emendamento Pezzopane 23.32, gli identici emendamenti Pezzopane 23.22 e Nevi 23.34, gli identici emendamenti Pezzopane 23.21 e Muroi 23.33, gli emendamenti Morgoni 23.46, 23.42 e 23.40, Pezzopane 23.41, Morgoni 23.43, Pezzopane 23.39, gli identici emendamenti Morgoni 23.28, Nevi 23.44 e Pezzopane 23.48, gli emendamenti Morgoni 23.47, 23.49 e 23.57, Pezzopane 23.56 e 23.29, Morgoni 23.55, Pezzopane 23.54, Morgoni 23.53, gli identici emendamenti Pezzopane 23.52 e Baldelli 23.61, gli identici emendamenti Morgoni 23.51 e Martino 23.60, gli emendamenti Pezzopane 23.50, Muroi 23.59, Nevi 23.67, Pezzopane 23.65, Morgoni 23.30, 23.62 e 23.66, gli identici emendamenti Morgoni 23.64 e Muroi 23.68 e l'emendamento Pezzopane 23.45.

Mario MORGONI (PD) illustra gli identici emendamenti 23.71 e 23.75 a sua prima firma, volti a consentire ai comuni in disavanzo di utilizzare a determinati fini i proventi delle donazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Morgoni 23.71 e 23.75, nonché gli emendamenti Morgoni 23.69, Pezzopane 23.70, gli identici emendamenti Pezzopane 23.74, Trancassini 23.77, Martino 23.78, gli emendamenti Pezzopane 23.72, Nevi 23.76, Morgoni 23.73 e Pezzopane 23.79.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della relatrice Lucchini, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 23-bis (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pezzopane 23-bis.06, Morgoni 23-bis.07, Fiorini 23-bis.02, Nevi 23-bis.01, Fiorini 23-bis.03 e 23-bis.04.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della relatrice Lucchini, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 24 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Morgoni 24.1 e gli articoli aggiuntivi Trancassini 24.01, 24.02, 24.03 e 24.04 nonché gli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 24.05 e Paita 24.06.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della relatrice Lucchini, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 25 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldelli 25.4, Pezzopane 25.5, Morgoni 25.1 e Nevi 25.2, nonché gli articoli aggiuntivi Morgoni 25.01 e Pezzopane 25.02.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della relatrice Lucchini, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 26 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pezzopane 26.2 e 26.1, Braga 26.4, Morgoni 26.3 e 26.6, Pezzopane 26.7, Morgoni 26.8, Paita 26.9, gli identici emendamenti Paita 26.11, Morgoni 26.16, gli identici emendamenti Paita 26.10 e Pezzopane 26.15, gli identici emendamenti Paita 26.12 e Pezzopane 26.17, nonché gli emendamenti Morgoni 26.13 e Gagliardi 26.14.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della relatrice Lucchini, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 26-bis (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pezzopane 26-bis.01 e 26-bis.03 e gli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 26-bis.02 e Paita 26-bis.04.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della relatrice Lucchini, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere

contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 27 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Morgoni 27.1 e l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 27.01.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, anche a nome della relatrice Lucchini, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative rife-

rite all'articolo 28 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Morgoni 28.1 e Cortelazzo 28.2 nonché gli identici emendamenti Cortelazzo 28.3 e Pezzopane 28.4.

Patrizia TERZONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.30.

ALLEGATO

**DL n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

(vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte)

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 3 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 3 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 2.06, 5.15, 5.07, 12.029, 13.022, 17.09, 19.012, 25.5, 26.29 e 36.20 dei Relatori, 36.012 del Governo, 36.013, 38.39, 39.014, 41.010 e 47.9 dei Relatori, 49.044 del Governo, 49.045 e 49.046 dei Relatori</i>) | 19 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 6.014, 7.016, 10.34, 16.061, 17.8, 18.24, 26.026, 28.06, 32.013, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 e 49.7 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>) | 33 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 64 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative riformulate nel corso della seduta, non poste in votazione</i>) | 79 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 80 |
|--|----|

VI Finanze

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 99 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 34/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) | 99 |
| Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) | 104 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|--|
| Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente, del decreto-legge n. 32/2019, C. 1898 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, | |
|---|--|

| | |
|--|-----|
| UGL, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, di Legambiente e WWF, di Alleanza delle Cooperative Italiane, dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), di Avviso Pubblico, di Rete Professioni Tecniche (RPT) e dell'Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-economica (OICE), dell'Osservatorio Indipendente del Gran Sasso e del Comitato Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso, dell'Associazione degli organismi di certificazione ispezione prova e taratura (CON-FORMA), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di Fise Assambiente, di Finco e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Professor Piero Farabollini | 106 |
| SEDE REFERENTE: | |
| D.L. n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ... | 107 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>) (<i>Pubblicato in un fascicolo a parte</i>) | 124 |

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0063850